



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 novembre 2014 - n. X/2605

Assegnazione alle comunità montane Lombarde del contributo di funzionamento per l'anno 2015, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. c bis) 3

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 3 novembre 2014 - n. 10217

Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 29° provvedimento 6

D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

Decreto direttore generale 6 novembre 2014 - n. 10317

Riconoscimento di ente gestore unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie per l'Azienda speciale consortile Offertasociale, con sede legale in Vimercate (MB), piazza Marconi 7/D, CF 03743620969 11

Decreto direttore generale 10 novembre 2014 - n. 10430

Voltura dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria Residenza sanitario assistenziale per anziani soggiorno Villa delle Rose di Ponte Nizza (PV) dall'ente gestore Residenza sanitario assistenziale per anziani soggiorno Villa delle Rose di Lucchelli Rosella, con sede legale in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, CF LCCRLL57H56M109D, al nuovo gestore Villa delle Rose s.r.l., con sede legale in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, CF 02540890189 11

Decreto direttore generale 10 novembre 2014 - n. 10431

Voltura dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria Centro diurno per persone disabili (CDD) con sede in Voghera (PV), via Sormani Gavina 7, dall'ente gestore comune di Voghera, con sede legale in piazza del Duomo 1, CF 00186490181, al nuovo gestore Marta società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in Sannazzaro Dè Burgondi (PV), via Traversi 15, CF 01341140182 12

Decreto dirigente unità organizzativa 10 novembre 2014 - n. 10405

Determinazioni relative all'attuazione della d.g.r. 2513 del 17 ottobre 2014 «Prima attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori» e al riparto delle risorse assegnate alle ASL» 14

Decreto dirigente unità organizzativa 10 novembre 2014 - n. 10406

Iscrizione all'Albo del Servizio Civile regionale, sezione speciale 16

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 14 ottobre 2014 - n. 9489

Programma operativo FESR 2007-2013 - Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» - 1° bando. Progetto integrato d'area (PIA) «Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» - Erogazione saldo del finanziamento - Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 515.280,03 a favore del comune di Desenzano del Garda capofila del PIA 18

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto direttore generale 7 novembre 2014 - n. 10356

Modifica parziale dell'allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 avente per oggetto «Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n.IX/4621 di approvazione della «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane» 22

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Comunicato regionale 10 novembre 2014 - n. 132

Testo dell'allegato «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.» del d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365, coordinato con le modifiche approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile n.10356 del 7 novembre 2014 35

Decreto dirigente struttura 31 ottobre 2014 - n. 10161

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B1_ATE6, sito in località «Splughetta» del comune di Campodolcino (SO) 48

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità**Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2014 - n. 9799**

Bando «Laboratori sociali di quartiere – Nuovi spazi di attivazione sociale» - Approvazione della graduatoria dei progetti presentati e impegno delle relative risorse economiche 49

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 novembre 2014 - n. X/2605

Assegnazione alle comunità montane lombarde del contributo di funzionamento per l'anno 2015, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. c bis)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 25/2007, recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e smi ed in particolare l'art. 4, comma 3 che definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;
- la l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e smi;
- i decreti del Presidente della Giunta Regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. str. ord. del BURL n. 26 del 01 luglio 2009, di costituzione delle Comunità montane lombarde ai sensi della l.r. 19/2008;
- la l.r. 22/2011 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012»;
- la l.r. 19/2013 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014»;
- la l.r. 23/2013 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;
- la l.r. 24/2014 «Assesamento al Bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche alle leggi regionali»;
- la d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014 «Approvazione dei costi standard per le comunità montane lombarde e determinazioni in ordine al contributo di funzionamento per l'anno 2014»;
- la d.g.r. n. X/2546 del 27 ottobre 2014 di approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2015-2017, del relativo documento tecnico di accompagnamento e del bilancio consolidato redatto ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014»;

Visto l'articolo 13 comma 1 lettera c-bis della citata l.r. 19/2008, come modificato dall'articolo 3 comma 2 lettera d) della citata l.r. 19/2013:

- 1. *Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:*
 - c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio;

Visto altresì l'articolo 3 comma 2 lettera e) della citata l.r. 19/2013, che ha così integrato ulteriormente la l.r. 19/2008:

- e) dopo il comma 2 ter dell'articolo 13 è inserito il seguente:
 - '2 quater. Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9';

Dato atto che le risorse finanziarie di cui all'art. 13, comma 1, lettera c-bis della l.r. 19/2008, devono essere ripartite tra le zone

omogenee, oggi coincidenti con i territori di competenza delle ventitré Comunità montane lombarde;

Dato atto che nel Bilancio pluriennale 2014/2016, approvato con la citata l.r. 23/2013 la spesa di 10 milioni di euro per il contributo di funzionamento 2015, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c bis) della l.r. 19/2008, è coperta dallo stanziamento alla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 01 Macroaggregato 104, Capitolo 7627 «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane»;

Dato atto che nell'assesamento al Bilancio pluriennale 2014/2016 approvato con la citata l.r. 24/2014 la spesa di 10 milioni di euro per il contributo di funzionamento 2015, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c bis) della l.r. 19/2008, è coperta dallo stanziamento alla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 01. Macroaggregato 104, Capitolo 7627 «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane»;

Considerato che anche per il Bilancio di previsione 2015-2017 è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per il contributo di funzionamento 2015, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c bis) della l.r. 19/2008, come stabilito dalla d.g.r. n. X/2546 del 27 ottobre 2014, e sarà definitivamente stabilito con la legge regionale di approvazione del Bilancio previsionale 2015-2017;

Vista la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo» e in particolare il risultato atteso 41 «attrattività della montagna», azione 41.1 «coordinamento politiche per la montagna»;

Tenuto conto che i competenti uffici hanno elaborato, con la collaborazione di Eupolis Lombardia, i costi standard per determinare il riparto del contributo di funzionamento delle Comunità montane lombarde, ai sensi del citato comma 2-bis dell'art. 13 della citata l.r. 19/2008, la cui applicazione progressiva per il triennio 2014-2016 è stata approvata con la d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014;

Tenuto conto altresì che è stato concordato con le Comunità montane lombarde di applicare gradualmente i costi standard a partire dall'anno 2014 con un rapporto 70 per cento fattori di contesto 30 per cento fattori di efficienza, per applicare nell'anno 2015 un rapporto 50:50 e arrivare ad un'applicazione compiuta dei costi standard nel 2016 con un rapporto 30:70, secondo quanto meglio illustrato nell'allegato A «Metodologia dei costi standard per le Comunità montane lombarde» alla d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014;

Ritenuto peraltro che sia indifferibile provvedere al riparto del contributo di funzionamento predetto, per consentire alle Comunità montane lombarde di predisporre ed approvare i loro bilanci di previsione 2015 entro il 31 dicembre 2014, nei tempi previsti dalla normativa recata dall'articolo 3 comma 1 lettera c) l.r. 22/2011 a modifica della l.r. 19/2008;

Considerato che la l.r. 19/2013 all'articolo 3 comma 2 per il triennio 2014/2016 ha demandato alla Giunta regionale la definizione dell'eventuale riduzione di una parte del contributo di funzionamento in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/2008;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione complessiva del contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2015 con l'applicazione dei costi standard nel rapporto 50 per cento fattori di contesto - 50 per cento fattori di efficienza, confermando l'attribuzione iniziale dell'80% della disponibilità economica del contributo di funzionamento con rinvio a successiva Deliberazione di Giunta regionale della definizione dei criteri per l'attribuzione del restante 20%, in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, in analogia con quanto deliberato per il contributo di funzionamento 2014;

Ritenuto quindi di approvare la proposta di riparto del contributo di funzionamento alle Comunità montane lombarde per l'anno 2015 come da allegato A alla presente deliberazione, in base alla metodologia e con l'applicazione dei costi standard di cui alla d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014, dando atto che si procederà all'erogazione della prima quota pari all'80% del complessivo, a seguito della approvazione con legge regionale del Bilancio previsionale 2015-2017;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Verificata da parte del Dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Struttura Coordinamento Programmi Europei di Cooperazione Territoriale, Macroregione alpina e Montagna;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre per l'annualità 2015 il riparto del contributo di funzionamento a favore delle Comunità montane lombarde, in base a quanto deliberato con la d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014, di ammontare pari ad un massimo di 10 milioni di euro (diecimilioni/00) euro, come previsto nell'allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, a valere sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 01, Macroaggregato 104, Capitolo 7627 «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane» del Bilancio per l'esercizio 2015, come peraltro già deliberato con d.g.r. n. X/2546 del 27 ottobre 2014 di approvazione della proposta di Bilancio previsionale 2015, salvo che tale importo sia confermato con la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione 2015;

2. di disporre l'erogazione della prima parte del contributo di funzionamento, pari all'80% del totale di cui al punto 1, per complessivi 8 milioni di euro (ottomilioni/00), secondo la ripartizione anch'essa contenuta nel predetto allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a seguito della approvazione con legge regionale del Bilancio previsionale 2015;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla definizione dei criteri di ripartizione della seconda parte del contributo di funzionamento, pari al 20% del totale di cui al punto 1;

4. di demandare al dirigente competente l'attuazione di quanto sopra con propri decreti;

5. di disporre la pubblicazione sul BURL del presente atto.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

RIPARTO CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE LOMBARDE - 2015
Legge regionale 19/2008, art 13, comma 1, lett. c bis)

Comunità montane			Riparto 2015*	Prima erogazione dell'80%
13608	1	CM DELL'OLTREPO' PAVESE	416.443,44	333.154,75
13607	2	CM PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	317.690,44	254.152,35
13606	3	CM DI VALLE SABBIA	433.785,17	347.028,14
13605	4	CM VALLE TROMPIA	438.405,11	350.724,08
13604	5	CM VALLE CAMONICA	745.253,10	596.202,48
13603	6	CM SEBINO BRESCIANO	247.639,02	198.111,22
662047	7	DEI LAGHI BERGAMASCHI	629.627,28	503.701,82
664350	8	CM VALLE SERIANA	728.700,39	582.960,31
13628	9	CM DI SCALVE	300.932,99	240.746,39
13625	10	CM VALLE BREMBANA	512.812,04	410.249,63
13624	11	CM VALLE IMAGNA	209.454,26	167.563,41
663836	12	CM LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	413.844,21	331.075,37
13622	13	CM VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	357.262,22	285.809,78

Comunità montane			Riparto 2015*	Prima erogazione dell'80%
13620	14	CM DEL TRIANGOLO LARIANO	351.553,10	281.242,48
13609	15	CM LARIO INTELVESE	247.093,21	197.674,57
662923	16	VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	526.207,11	420.965,69
24052	17	CM ALTA VALTELLINA	557.061,24	445.648,99
51966	18	CM VALTELLINA DI TIRANO	363.216,76	290.573,41
13612	19	CM VALTELLINA DI SONDRIO	517.604,07	414.083,25
24030	20	CM VALTELLINA DI MORBEGNO	395.627,14	316.501,71
13613	21	CM VALCHIAVENNA	424.184,04	339.347,23
664094	22	DEL PIAMBELLO	385.479,42	308.383,54
664352	23	VALLI DEL VERBANO	480.124,26	384.099,41
		Totale	10.000.000,00	8.000.000,00

* Importo complessivo massimo, in funzione dei requisiti di cui alla l.r. 19/2013, articolo 3 comma 2 lettera e (che saranno definiti con successivo atto deliberativo), salvo approvazione con legge regionale del Bilancio 2015.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 3 novembre 2014 - n. 10217**Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 29° provvedimento**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1176 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili -Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art 48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009»e successivo d.lgs.126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118»che disciplina le fattispecie e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del **3 novembre 2014** è di € **3.211.615.424,18**

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € **2.437.449,89** dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2013 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € **2.437.449,89**

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta



PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART.41, COMMA 2 L.R. 34/78

Capitolo	008687	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro	
RIMBORSI STATALI AD IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO				STANZIAMENTO COMPETENZA	101.320,85
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	97.895,79
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2014	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	1.983,38
MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1					
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

Capitolo	008688	Vincolate	TIT: Spese correnti	Euro	
RIMBORSI STATALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO				STANZIAMENTO COMPETENZA	49.744,14
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	48.202,40
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2014	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	911,74
MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1					
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	2.895,12
TOTALE MISSIONE				2.895,12

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Capitolo 010182 Autonomie TIT: Spese correnti

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, AI SUOI COMPONENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO

MISSIONE- 12 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	2.000.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.980.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	20.000,00

SINTESI MISSIONE 12

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
12	05	1	Spese correnti	20.000
			TOTALE MISSIONE	20.000

Capitolo 008406 Vincolate TIT: Spese correnti

COFINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA PROMOSSI DALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E UTENTI

MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	171.730,43
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	142.188,43
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	29.300,00

SINTESI MISSIONE 14

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
14	02	1	Spese correnti	29.300
			TOTALE MISSIONE	29.300

Capitolo 003971 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI

MISSIONE- 5 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	4.867.726,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	4.052.475,00
RESIDUI INIZIALI	351.750,00
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.140.000,00

SINTESI MISSIONE 5

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
5	02	2	Spese in conto capitale	1.140.000
TOTALE MISSIONE				1.140.000

Capitolo 001456 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

CONTRIBUTI IN CAPITALE A COMUNI, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE URBANISTICI

MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

	Euro
STANZIAMENTO COMPETENZA	12.600,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	8.820,00
RESIDUI INIZIALI	87.319,14
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	254,77

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Capitolo 005164 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale****Euro**CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NELLA SPESA DEI PRIVATI PER
INTERVENTI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI

STANZIAMENTO COMPETENZA	4.150.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	2.905.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.245.000,00

MISSIONE- 8 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

SINTESI MISSIONE 8

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
8	01	2	Spese in conto capitale	254,77
8	02	2	Spese in conto capitale	1.245.000
TOTALE MISSIONE				1.245.254,77

TOTALE ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	2.895,12
12	05	1	Spese correnti	20.000
14	02	1	Spese correnti	29.300
5	02	2	Spese in conto capitale	1.140.000
8	01	2	Spese in conto capitale	254,77
8	02	2	Spese in conto capitale	1.245.000
TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE				2.437.449,89
20	01	1	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA (CAP.000736)	-2.437.449,89

Il dirigente della UO
"programmazione e gestione finanziaria"
- dott.ssa Manuela Giaretta

D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

D.d.g. 6 novembre 2014 - n. 10317

Riconoscimento di ente gestore unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie per l'Azienda speciale consortile Offertasociale, con sede legale in Vimercate (MB), piazza Marconi 7/D, CF 03743620969

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
FAMIGLIA SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3, «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r. con cui sono state definite le procedure per l'accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie:

- 4 ottobre 2006, n. 3257 «Identificazione, a domanda, in capo ad unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;
- 30 maggio 2012 n. 3540 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo»;
- 20 dicembre 2013 n. 1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Vista la circolare regionale del 5 luglio 2007 n. 21, «Chiarimenti in ordine alla d.g.r. n. 3257 del 4 ottobre 2006» che precisa le modalità per ottenere il riconoscimento di ente unico;

Rilevato che il Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, con sede legale in Vimercate (MB), piazza Marconi 7/D, CF 03743620969, ha presentato la richiesta per il riconoscimento di ente unico, con nota protocollata in data 7 ottobre 2014 prot. n. 12698, per le seguenti unità di offerta:

Centro Diurno per Disabili (CDD):

- «Cascina Fugazza», codice struttura 311042501, abilitato all'esercizio per 12 posti e accreditato con d.g.r. n. 3447 del 7 novembre 2006 per 12 posti,
- «Centro diurno disabili Vimercate», codice struttura 311040101, accreditato con d.g.r. n. 8558 del 3 dicembre 2008 per 30 posti,
- «Centro diurno disabili nucleo 1 - Usmate», codice struttura 311018401, accreditato con decreto n. 7680 del 2 agosto 2010 per 20 posti,
- «Centro diurno disabili nucleo 2 - Usmate», codice struttura 311037001, accreditato con decreto n. 7680 del 2 agosto 2010 per 30 posti,
- «Don Alessandro Mezzanotti», codice struttura 310017601, accreditato con d.g.r. n. 3447 del 7 novembre 2006 per 24 posti;

Dato atto che è stata accertata, da parte della Struttura Regolazione accreditamento e contratti, la congruità della richiesta con la documentazione agli atti e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento di ente unico per il suddetto soggetto gestore per le sopraelencate unità di offerta sociosanitarie;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 3540/2012, con scadenza in data 6 novembre 2014;

Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alle ASL di Monza e Brianza e Milano 2;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura»;

DECRETA

1. di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'Azienda Speciale Consortile Offertasociale, con sede legale in Vimercate (MB), piazza Marconi 7/D, CF 03743620969, ente unico gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

Centro Diurno per Disabili (CDD):

- «Cascina Fugazza», codice struttura 311042501, abilitato all'esercizio per 12 posti e accreditato con d.g.r. n. 3447 del 7 novembre 2006 per 12 posti,
- «Centro diurno disabili Vimercate», codice struttura 311040101, accreditato con d.g.r. n. 8558 del 3 dicembre 2008 per 30 posti,
- «Centro diurno disabili nucleo 1 - Usmate», codice struttura 311018401, accreditato con decreto n. 7680 del 2 agosto 2010 per 20 posti,
- «Centro diurno disabili nucleo 2 - Usmate», codice struttura 311037001, accreditato con decreto n. 7680 del 2 agosto 2010 per 30 posti,
- «Don Alessandro Mezzanotti», codice struttura 310017601, accreditato con d.g.r. n. 3447 del 7 novembre 2006 per 24 posti;

2. di fare obbligo all'ente gestore di comunicare tempestivamente alla Regione e alle ASL di competenza, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere copia all'ente gestore interessato e alle ASL di Monza e Brianza e Milano 2.

Il direttore generale
Giovanni Daverio

D.d.g. 10 novembre 2014 - n. 10430

Volture dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria Residenza sanitario assistenziale per anziani soggiorno Villa delle Rose di Ponte Nizza (PV) dall'ente gestore Residenza sanitario assistenziale per anziani soggiorno Villa delle Rose di Lucchelli Rosella, con sede legale in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, CF LCCRLL57H56M109D, al nuovo gestore Villa delle Rose s.r.l., con sede legale in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, CF 02540890189

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE E VOLONTARIATO

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2014, N. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;

Richiamato in particolare l'Allegato 2 della sopra citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di variazione del soggetto gestore di una unità d'offerta sociosanitaria accreditata;

Vista altresì la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1185, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Dato atto che è stata verificata la documentazione prodotta a corredo della richiesta di parere preventivo per la voltura, ai sensi della previgente d.g.r. n. 3540/2012 a cui il procedimento in esame rimane soggetto ai sensi della richiamata d.g.r. 2569/2014 e che questa Direzione Generale ha rilasciato parere preventivo favorevole in data 23 maggio 2014, protocollo n. 7131;

Preso atto che:

- ottenuto il parere positivo della Direzione Generale Famiglia Solidarietà sociale e Volontariato, il legale rappresentante dell'ente gestore subentrante, Villa delle Rose s.r.l., CF 02540890189, con nota protocollata in data 21 lu-

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

glio 2014 al n. 10359, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'ente gestore uscente, ha presentato a Regione Lombardia richiesta di voltura dell'accreditamento per la RSA Villa delle Rose, con sede in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, autorizzata per 24 posti letto e accreditata con d.g.r.n. 13633 del 14 luglio 2003 per 20 posti letto,

- la ASL Pavia ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento in capo all'ente gestore subentrante, come attestato dal Decreto del Direttore Generale n. 276 del 21 ottobre 2014, trasmesso alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato con nota protocollata in data 22 ottobre 2014 al n. 13227;
- l'immobile dove è esercitata l'attività dell'unità di offerta oggetto della presente voltura è di proprietà della signora Lucchelli Rosella e sarà utilizzato in forza di contratto di locazione da parte dell'ente gestore subentrante;
- l'attività è esercitata a seguito di cessione di azienda,
- per la realizzazione dell'immobile sede dell'attività non sono stati impiegati finanziamenti pubblici;

Ritenuto:

- di provvedere alla voltura di cui all'oggetto e alla conseguente iscrizione nell'apposito registro regionale, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Pavia,
- di stabilire che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Pavia, che dovrà essere modificato in relazione alla variazione del soggetto gestore e conseguentemente trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato;

Dato atto che, in base alla d.g.r. n. 2569/2014, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, la ASL territorialmente competente effettua una visita di vigilanza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 3540/2012, con scadenza in data 21 novembre 2014;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, adottati dalla Giunta Regionale;

Richiamata in particolare la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura»;

Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. Di provvedere, a favore del nuovo ente gestore Villa delle Rose S.r.l., con sede legale in Ponte Nizza (PV), via Roma 77, CF 02540890189, alla voltura dell'accreditamento dell'unità di offerta sociosanitaria Residenza Sanitario Assistenziale per anziani Villa delle Rose, codice struttura 312014486, autorizzata per 24 posti letto e accreditata con d.g.r. n. 13633 del 14 luglio 2003 per 20 posti letto, con sede in Ponte Nozza (PV), via Roma 77, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Pavia;

2. Di provvedere altresì all'iscrizione della suddetta voltura nell'apposito registro regionale;

3. Di stabilire che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Pavia, che dovrà essere modificato in relazione alla variazione del soggetto gestore e conseguentemente trasmesso alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà sociale e Volontariato;

4. Di dare atto che, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, la ASL territorialmente competente effettua una visita di vigilanza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL Pavia.

Il direttore generale
Giovanni Daverio

D.d.g. 10 novembre 2014 - n. 10431

Voltura dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria Centro diurno per persone disabili (CDD) con sede in Voghera (PV), via Sormani Gavina 7, dall'ente gestore comune di Voghera, con sede legale in piazza del Duomo 1, CF 00186490181, al nuovo gestore Marta Società cooperativa sociale Onlus, con sede legale in Sannazzaro De' Burgondi (PV), via Traversi 15, CF 01341140182

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO

Vista la d.g.r. 31 ottobre 2014, N. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;

Richiamato in particolare l'Allegato 2 della sopra citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di variazione dell'ente gestore di una unità d'offerta sociosanitaria accreditata;

Vista altresì la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1185, «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014»;

Dato atto che, con nota pervenuta in data 27 agosto 2014 prot. n. 11439, il Comune di Voghera ha comunicato di aver proceduto all'aggiudicazione per l'affidamento in concessione della gestione del Centro diurno per persone disabili di Voghera;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 11646 del 5 settembre 2014, la Direzione Generale Famiglia Solidarietà sociale e Volontariato ha invitato pertanto i soggetti interessati a trasmettere formale istanza di voltura e, conseguentemente, il legale rappresentante dell'ente gestore subentrante, Marta Società Cooperativa Sociale Onlus, CF 01341140182, con nota protocollata in data 15 settembre 2014 al n. 11941, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'ente gestore uscente, ha presentato a Regione Lombardia richiesta di voltura dell'accreditamento per l'unità d'offerta Centro Diurno per persone Disabili, con sede in Voghera, via Sormani Gavina 7, già accreditata con d.g.r. n. 1647 del 29 dicembre 2005 per n. 25 posti,
- la ASL Pavia ha verificato il possesso dei requisiti di accreditamento in capo all'ente gestore subentrante, come attestato dalla deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 14 ottobre 2014, trasmessa alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato con nota protocollata in data 14 ottobre 2014 al n. 12921;
- l'immobile dove è esercitata l'attività dell'unità di offerta oggetto della presente voltura è di proprietà del Comune di Voghera e sarà utilizzato in forza di contratto di comodato a titolo gratuito da parte dell'ente gestore subentrante;
- l'attività è esercitata a seguito di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del C.D.D.;
- per la realizzazione dell'immobile sede dell'attività non sono stati impiegati finanziamenti pubblici;

Ritenuto:

- di provvedere alla voltura di cui all'oggetto e alla conseguente iscrizione nell'apposito registro regionale, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Pavia,
- di stabilire che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Pavia, che dovrà essere modificato in relazione alla variazione del soggetto gestore e conseguentemente trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato;

Dato atto che, in base alla d.g.r. n. 2569/2014, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, la ASL territorialmente competente effettua una visita di vigilanza al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla vigente d.g.r. n. 3540/2012, a cui è soggetto il procedimento in esame, con scadenza in data 13 novembre 2014;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, adottati dalla Giunta Regionale;

Richiamata in particolare la d.g.r. 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre

disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura»;

Ravvisata la necessità di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la relativa comunicazione all'ente gestore interessato e alla ASL territorialmente competente;

DECRETA

1. Di provvedere, a favore del nuovo ente gestore, Marta Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Sannazaro Dé Burgondi (PV), via Traversi 15, CF 01341140182, alla voltura dell'accreditamento dell'unità di offerta sociosanitaria Centro diurno per persone disabili, codice struttura 312016041, già accreditata con d.g.r. n. 1647 del 29 dicembre 2005 per n. 25 posti, con sede in Voghera (PV), via Sormani Gavina 7, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL Pavia;

2. Di provvedere altresì all'iscrizione della suddetta voltura nell'apposito registro regionale;

3. Di stabilire che il nuovo soggetto gestore subentra nel contratto sottoscritto con la ASL Pavia, che dovrà essere modificato in relazione alla variazione del soggetto gestore e conseguentemente trasmesso alla Direzione Generale Famiglia Solidarietà sociale e Volontariato;

4. Di dare atto che, entro 90 giorni dall'adozione del presente atto, la ASL territorialmente competente effettua una visita di vigilanza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla ASL Pavia.

Il direttore generale
Giovanni Daverio

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D.d.u.o. 10 novembre 2014 - n. 10405
Determinazioni relative all'attuazione della d.g.r. 2513 del 17 ottobre 2014 «Prima attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 'Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori' e al riparto delle risorse assegnate alle ASL»

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
 PREVENZIONE, ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA

Viste le leggi regionali:

- ✓ 6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia» ed in particolare:
 - art. 1, comma 2 che, tra le finalità del consultorio, prevede il perseguimento dell'armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori-figli;
 - art. 2, comma 8 che prevede che il servizio, tra le prestazioni, garantisca in particolare l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151;
- ✓ 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare l'art. 2, comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psico fisico di ciascun componente;
- ✓ 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

Vista, in particolare, la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori», che, nel riconoscere l'importanza del ruolo genitoriale ed al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di handicap grave;

Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78: «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura», in cui è prevista, tra l'altro, una priorità a sostegno dei coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di figli minori;

Richiamate altresì le dd.g.r. n. 144/2013 e n. 1501/2014 con cui sono state sperimentate le misure di sostegno a favore dei genitori separati con figli minori su tutto il territorio lombardo e che sono state propedeutiche alla approvazione della legge;

Vista la d.g.r. n. 2513 del 17 ottobre 2014 «Prima attuazione della l.r. 24 giugno 2014, n. 18 - Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori»;

Dato atto che la sopracitata delibera:

- rinvia a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato il riparto delle risorse assegnate alle ASL ed i provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi a favore dei genitori separati o divorziati;
- assegna le risorse alle ASL sulla base del numero delle domande pervenute nella fase di sperimentazione dell'iniziativa e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni ASL, riferiti all'ultimo censimento Istat;
- richiama che è in corso una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lombardia, in base alla quale l'aggiudicatario del servizio è tenuto ad emettere le carte prepagate per le iniziative regionali di sostegno alle famiglie, in attuazione delle politiche di intervento previste nel programma regionale di sviluppo;
- evidenzia la necessità di adottare provvedimenti attuativi che tengano conto del passaggio dall'attuale sistema di emissione di carte prepagate a quello effettuato per il tramite del Tesoriere aggiudicatario della gara sopracitata, in maniera tale da non creare disfunzioni ai beneficiari della presente iniziativa;
- prevede che le domande di contributo potranno essere presentate dai cittadini a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso da parte delle ASL e per i successivi trenta giorni;

- definisce tra i compiti delle ASL l'attivazione delle carte prepagate per il numero di mesi previsti dal progetto, dopo il caricamento degli stessi da parte dei consulenti competenti;

Ritenuto pertanto di prevedere l'assegnazione delle risorse stanziata alle ASL, così come definito nella tabella di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ripartisce le risorse sulla base del numero delle domande pervenute nella fase di sperimentazione dell'iniziativa e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni ASL, riferito all'ultimo censimento Istat;

Dato atto che le risorse sono effettivamente disponibili sul bilancio 2014, sul capitolo 12.07.104.10518 per un importo di 2.000.0000 €;

Ritenuto opportuno stabilire che le assegnazioni di cui al presente decreto sono incrementate dagli eventuali residui che dovessero essere disponibili presso le singole ASL a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti decreti:

- decreto n. 6230 del 4 luglio 2013 «Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione della d.g.r. n. 144 del 17 maggio 2013 e al riparto delle risorse assegnate alle ASL»;
- decreto n. 8658 del 27 settembre 2013 «Determinazioni in ordine alle modalità di erogazione delle risorse relative all'iniziativa genitori separati in attuazione della d.g.r. x/681 del 13 settembre 2013»;
- decreto n. 3478 del 23 aprile 2014 «Determinazioni in ordine alle modalità di erogazione delle risorse relative all'iniziativa genitori separati in attuazione della d.g.r. X/1501/2014»;

Ritenuto opportuno definire, per la corretta quantificazione dei residui, che ogni ASL proceda alla verifica e chiusura delle proprie pratiche finanziate di cui ai richiamati decreti, in tempo utile rispetto alla formalizzazione della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla delibera n. X/2513 del 17 ottobre 2014;

Ritenuto opportuno stabilire che, a seguito dei risultati della procedura di gara, tuttora in corso, per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lombardia, sarà adottato apposito provvedimento per definire la data a partire dalla quale le ASL potranno attivare l'emissione delle carte prepagate;

Ritenuto di rinviare l'impegno delle risorse di cui al capitolo 12.07.104.10518 a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato che tenga conto dell'aggiudicazione del servizio di Tesoreria della Regione;

Dato atto:

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- che la pubblicazione sulle pagine del sito istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, è già avvenuta in data 27 ottobre 2014;

Vista la l.r. n. 34/78 e il regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Richiamata la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013» con la quale sono state assegnate le funzioni di promozione e sviluppo del volontariato, del terzo settore e del servizio civile e dei gruppi di auto mutuo aiuto all'Unità Organizzativa Prevenzione, Analisi e Tutela Della Domanda alla dirigente Dott. ssa Rosella Petrali;

DECRETA

1. di definire il riparto alle Aziende Sanitarie Locali delle risorse stanziata con la d.g.r. n. 2513 del 17 ottobre 2014 secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ripartisce le risorse sulla base del numero delle domande pervenute nella fase di sperimentazione dell'iniziativa e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni ASL, riferito all'ultimo censimento Istat;

2. di incrementare le assegnazioni di cui al presente decreto con eventuali residui che dovessero essere disponibili presso le singole ASL a seguito di verifica che ciascun ASL dovrà effettuare, verificando e chiudendo le proprie pratiche già finanziate, in tempo utile rispetto alla formalizzazione della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla delibera n. X/2513 del 17 ottobre 2014;

3. di rinviare a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento

del servizio di Tesoreria della Regione Lombardia tuttora in corso, la data a partire dalla quale le ASL attivano l'emissione delle carte prepagate;

4. di rinviare l'impegno delle risorse di cui al capitolo 12.07.104.10518 a successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato che tenga conto dell'aggiudicazione del servizio di Tesoreria della Regione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

6. di attestare che la pubblicazione sulle pagine del sito istituzionale in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è già stata effettuata in data 27 ottobre 2014.

La dirigente dell'unità organizzativa prevenzione, analisi e tutela della domanda
Rosella Petrali

ALLEGATO A

ASL	% su numero di separazioni e divorzi - elaborazioni su dati ISTAT 2012*	% domande finanziate	risorse assegnate
Bergamo	11,10%	11,78%	€ 228.000,00
Brescia	11,64%	14,17%	€ 256.800,00
Como	6,00%	4,67%	€ 105.600,00
Cremona	3,63%	3,72%	€ 74.400,00
Lecco	3,42%	3,44%	€ 67.200,00
Lodi	3,25%	2,00%	€ 52.800,00
Mantova	4,16%	5,06%	€ 91.200,00
Milano	15,76%	13,17%	€ 290.800,00
Milano 1	5,89%	8,89%	€ 148.800,00
Milano 2	9,24%	5,11%	€ 144.000,00
Monza Brianza	8,65%	10,11%	€ 187.200,00
Pavia	5,50%	4,39%	€ 98.400,00
Sondrio	1,83%	1,72%	€ 36.000,00
Varese	8,90%	10,50%	€ 194.400,00
Vallecamonica	1,01%	1,28%	€ 24.400,00
totale	100,0%	100,0%	€ 2.000.000,00

* Ultimi dati disponibili. ISTAT elabora i dati su base provinciale; per le assegnazioni alle singole ASL sono state effettuate delle stime.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D.d.u.o. 10 novembre 2014 - n. 10406
Iscrizione all'Albo del Servizio Civile regionale, sezione speciale

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PREVENZIONE ANALISI E TUTELA DELLA DOMANDA

Visti:

- la legge 6 marzo 2001 n. 64 «Istituzione del Servizio Civile Nazionale» che stabilisce che, a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il Servizio Civile è prestato su base esclusivamente volontaria;
- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 «Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64»;
- la legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 «Servizio Civile in Lombardia» che disciplina il Servizio Civile Nazionale in Lombardia ed il Servizio Civile Regionale;

Richiamati:

- all'articolo 4, della legge regionale n. 2/2006 che definisce le azioni regionali in materia di servizio civile regionale;
- il regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2007: «Attuazione della legge regionale del 3 gennaio 2006, n. 2 - Servizio Civile in Lombardia - che al Capo III definisce le «azioni regionali in materia di servizio civile Regionale»;
- l'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2007 che stabilisce che la struttura regionale competente definisca con proprio decreto le modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale degli enti di Servizio Civile costituito dalla Sezione Anagrafica e dalla Sezione Speciale;
- il decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, n. 6159 del 1 luglio 2014 «Procedura per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale degli enti di servizio civile» che ha definito le modalità per l'iscrizione degli enti alla sezione Anagrafica ed alla Sezione Speciale;

Viste le domande di iscrizione all'albo di servizio civile regionale, sezione speciale, da parte dei soggetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Verificato il possesso, da parte degli stessi soggetti di cui all'allegato A, dei requisiti previsti dal regolamento regionale 22 febbraio 2007 n. 2 «Attuazione della legge Regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio Civile in Lombardia)»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, come definito dal d.d.u.o. n. 6159/2014 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

Ritenuto pertanto di iscrivere all'Albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- il perfezionamento dell'iscrizione al servizio civile regionale, sezione speciale, per i soggetti di cui all'allegato A alla data della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Richiamata la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 « Il Provvedimento organizzativo 2013» con la quale sono state assegnate le funzioni di promozione e sviluppo del volontariato, del terzo settore e del servizio civile e dei gruppi di mutuo aiuto all'Unità Organizzativa Prevenzione, Analisi e Tutela della Domanda al dirigente Dott.ssa Rosella Petrali;

DECRETA

1. di iscrivere all'albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, BURL, con valore di notifica a tutti gli effetti;

3. che l'iscrizione all'albo del servizio civile regionale, sezione speciale, è perfezionata alla data della pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.

Il dirigente
Rosella Petrali

ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI NELL' ALBO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE- SEZIONE SPECIALE

PROGRESSIVO	Data Richiesta	Denominazione Ente	Codice NZ	Comune	Provincia	PEC
25	19/09/2014	Comuni Insieme	NZ06196	Bollate	Mi	comuni-insieme@pec.it
26	24/09/2014	ACL - Associazione dei Comuni del Lodigiano	NZ00047	Lodi	Lo	ascalod@pec.it
27	25/09/2014	Comune di Luino	NZ01206	Luino	Va	comune.luino@legalmail.it
28	26/09/2014	Comune di Vigevano	NZ00296	Vigevano	Pv	risorseumanevigevano@pec.it
29	26/09/2014	ASTRA Soccorso Pero Onlus	NZ02935	Pero	Mi	soccorsopero@pec.it
30	07/10/2014	Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	NZ0801	Lovere	Bg	cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it
31	06/10/2014	Comune di Varese	NZ00275	Varese	Va	protocollo@comune.varese.legalmail.it
32	02/10/2014	Comune di San Benedetto Po	NZ00362	San Benedetto Po	Mn	protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
33	14/10/2014	Il Melo Onlus	NZ01468	Gallarate	Va	presidenza@melo.legalmail.it
34	30/09/2014	Comune di Pegognaga	NZ01011	Pegognaga	Mn	pegognaga.mn@legalmail.it
35	30/09/2014	Croce Bianca Milano Onlus	NZ00472	Milano	Mi	crocebiancamilano@actaliscertymail.it
36	17/10/2014	Comune di Bergamo	NZ00322	Bergamo	Bg	protocollo@cert.comune.bergamo.it
37	23/10/2014	ACLI Lombardia	NZ00045	Milano	Mi	acililombardia@postacert.it
38	23/10/2014	Comune di Solferino	NZ05922	Solferino	Mn	protocollo.comune.solferino@pec.regione.lombardia.it
39	23/10/2014	Comune di Tradate	NZ00406	Tradate	Va	gcolombo.comunetradate@pec.it
40	17/10/2014	Caritas Vigevano	NZ01752	Vigevano	Pv	caritasvigevano@pec.it
41	21/10/2014	Avis di Legnano	NZ01208	Legnano	Mi	avis-legnano@pec.it
42	30/09/2014	Unione di Comuni Lombardia Terre di Frontiera	NZ01691	Uggiate-Trevano	Co	unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it
43	14/10/2014	Comune di Lodi	NZ01162	Lodi	Lo	comunedilodi@legalmail.it
44	07/10/2014	Caritas Ambrosiana	NZ01752	Milano	Mi	caritas@pec.caritasambrosiana.it
45	10/10/2014	Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana	NZ00762	Milano	Mi	ile@arubapec.it
46	01/10/2014	Arci Servizio Civile Lombardia	NZ00345	Milano	Mi	asclombardia@legalmail.it
47	29/09/2014	I.N.A.C. - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini	NZ03829	Roma	RM	inacsedecentrale@cia.legalmail.it
48	22/09/2014	Comune di Castellucchio		Castellucchio	Mn	comune.castellucchio@pec.regione.lombardia.it
49	31/10/2014	Comune di Albino	NZ01873	Albino	Bg	protocollo.albino@cert.saga.it
50	28/10/2014	Consorzio Pavia in Rete	NZ03142	Pavia	Pv	consorziopaviainrete@pec.it
51	29/10/2014	Associazione Lombarda Fibrosi Cistica Onlus	NZ00081	Milano	Mi	alfc@pec.it
52	29/10/2014	Opera Don Guanella	NZ00081	Roma	Rm	economato.sacrocuore@pec.guanelliani.it
53	29/10/2014	Associazione Luigi Monti	NZ00081	Florida	Sr	padremontierba@legalmail.it

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

D.d.s. 14 ottobre 2014 - n. 9489

Programma operativo FESR 2007-2013 - Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» - 1° bando. Progetto integrato d'area (PIA) «Il Garda Bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» - Erogazione saldo del finanziamento - Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 515.280,03 a favore del comune di Desenzano del Garda capofila del PIA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SISTEMA INFORMATIVO E ASSE 4 POR COMPETITIVITÀ

Viste:

- la decisione C(2007) 3784 del 1 agosto 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 8298 del 29 ottobre 2008 con la quale sono state approvate le «Linee guida di attuazione del Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Primo provvedimento»;
- la d.g.r. n. 681 del 1 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il «Testo Unico delle guida di attuazione del Programma Operativo Competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013.

Dato atto che con i decreti:

- n. 15140 del 15 dicembre 2008 è stato approvato il 1° Bando Asse 4 per la presentazione delle domande di contributo;
- n. 13973 del 14 dicembre 2009 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziati, tra i quali figura il PIA «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» con un contributo di € 5.220.803,65 a fronte di una spesa ammissibile di € 12.857.941,13;
- n. 6647 del 2 luglio 2010 è stato rettificato il decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 e aggiornato il quadro economico dell'operazione ID 1222 presentata dal Comune di Manerba del Garda;
- n. 12371 del 2 dicembre 2010 è stata approvata la 1ª rideeterminazione dell'investimento ammesso e l'aggiornamento dei quadri economici finanziari delle operazioni del PIA;
- n. 10230 del 11 ottobre 2010 è stata trasferita la titolarità dell'operazione ID 1258 dall'Agenzia territoriale per il turismo riviera del Garda al Comune di Desenzano del Garda;
- n. 4 del 04 gennaio 2011 è stata approvata, a seguito delle risultanze delle gare di appalto e/o servizi concluse, la rideeterminazione definitiva dell'investimento ammesso e dell'aiuto finanziario concesso;
- n. 2436 del 16 marzo 2011 è stata impegnata e liquidata la prima tranche, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», per le operazioni ID n. 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 e 6357;
- n. 10142 del 3 novembre 2011 è stata approvata la 2ª rideeterminazione dell'investimento ammesso relativamente alle operazioni del PIA ID n. 1160, 1161, 1162, 1164, 6357 e 1258;
- n. 11029 del 22 novembre 2011 sono state aggiornate alcune voci di spesa dei piani finanziari delle operazioni ID 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158 e 1159;
- n. 11142 del 24 novembre 2011 è stata impegnata e liquidata la prima tranche, a titolo di anticipazione, a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», per le operazioni ID n. 1160, 1161, 1162, 1164, e 1258 e lo stralcio dal PIA dell'operazione ID 1163 in capo alla Provincia di Brescia;
- n. 3940 del 13 maggio 2013 è stata impegnata e liquidata la seconda tranche, a titolo di acconto, a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», per le operazioni ID n. 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1258 e 6357;
- n. 11421 del 04 dicembre 2013 è stata impegnata e liquidata la seconda tranche, a titolo di acconto, a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila

del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», per le operazioni ID n. 1160, 1161, 1162 e 1164;

- n. 564 del 30 gennaio 2014 è stato aggiornato il quadro economico dell'operazione ID 1160 in capo alla Provincia di Brescia;

Dato atto che in ottemperanza alle modalità e alle procedure previste nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese, approvate con il decreto n. 13973/2009 e modificate con decreto n. 10167 del 7 novembre 2014, il Comune di Desenzano del Garda, in qualità di Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», ha trasmesso in data 17 aprile 2014 - n. prof. R1.2014.0013122, attraverso la procedura on-line del sistema informativo GEFO, la «Richiesta di erogazione del Saldo» (Modulo A5) per le Operazioni ID 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1258 e 6357, corredata dalla documentazione di cui al punto 14 delle linee guida sopra indicate, costituita nello specifico da:

Per il PIA:

- Relazione finale sulle attività realizzate nell'ambito del PIA
- Piano finanziario finale del PIA

Per le singole operazioni:

- Relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato
- Scheda rendicontazione delle spese sostenute
- Certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione, in caso di esecuzione di lavori;
- Dichiarazione di avvenuta acquisizione di mezzi e attrezzature
- Provvedimento dell'ente di approvazione della spesa sostenuta completo del piano finanziario finale relativo all'operazione
- Documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità a carico di ciascun soggetto beneficiario
- Dichiarazione sostitutiva del beneficiario relativa al recupero o meno dell'IVA e agli obblighi in capo ai beneficiari;

Verificata, ai sensi del punto 14 delle suddette linee guida, dalla Struttura competente «Sistema informativo e Asse 4 POR Competitività»:

- la completezza e la coerenza della documentazione presentata dal capofila del PIA;
- la sussistenza delle condizioni previste dal 1° Bando Asse 4 approvato con decreto n. 15140/2008 e dalle linee guida di rendicontazione per l'erogazione del saldo finale;

Rilevato che a fronte di un investimento complessivo del PIA ammesso a seguito della rideeterminazione pari a 8.084.243,88 e un contributo ammesso rideeterminato di euro 3.282.504,51, la spesa rendicontata finale è pari ad euro 7.732.852,97, di cui ammissibili euro 7.474.426,42 e che pertanto il contributo finale ammesso del PIA viene rideeterminato in euro 3.034.895,88;

Dato atto che, a seguito della riparametrazione del contributo finale, i Comuni Manerba del Garda e Sirmione, dovranno restituire a Regione Lombardia rispettivamente le quote di euro:

- Comune di Manerba del Garda € 21.839,43;
- Comune di Sirmione € 14.965,68.

Ritenuto per quanto espresso nei punti precedenti di impegnare e liquidare a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», la somma di € 515.280,03 quale saldo del contributo concesso alle operazioni rendicontate ID 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1258 e 6357 come previsto al punto 14 delle linee guida di rendicontazione, con impegno da assumere sul capitolo 7134 dell'esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il capofila del PIA sopra richiamato dovrà provvedere al versamento ai partner del PIA della quota di aiuto finanziario loro spettante, così come indicato nella tabella di cui al punto 1 del dispositivo, dandone comunicazione al Dirigente della Struttura responsabile dell'Asse 4, attraverso le modalità stabilite nelle Linee Guida citate;

Dato atto che per il beneficiario sopra indicato l'Ente Regione non è tenuto, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del d.lgs. 15/2011, a conseguire l'informativa antimafia del Prefetto in quanto trattasi di Ente Pubblico;

Verificato che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l'attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, nell'ambito del Programma stesso, nonché nei relativi documenti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo del POR, si attesta che il presente procedimento rispetta termini e modalità fissati per l'attuazione del Programma;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visto il decreto n. 4272 del 22 maggio 2013 con il quale Maria Carla Ambrosini è stata confermata Responsabile dell'Asse 4 «Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» del Programma operativo regionale competitività 2007-2013;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le risultanze della spesa relativa alla realizzazione del PIA «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», finanziato con decreto n. 13973 del 14 dicembre 2009 ;

2. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 515.280,03 a valere sul capitolo di bilancio 7134 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore del Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali», Cod. Benef. 10317 quale saldo del contributo concesso relativamente alle operazioni rendicontate ID 1104, 1119, 1120, 1121, 1122, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1258 e 6357 per l'importo indicato a fianco di ciascun soggetto proponente, così come specificato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

3. Di stabilire che con successivo provvedimento si procederà ad accertare le seguenti somme: € 21.839,43 dovuta dal Comune di Manerba del Garda e € 14.965,68 dovuta dal Comune di Sirmione, a titolo di restituzione di somme dovute a seguito della riparametrazione del contributo finale;

4. Di stabilire che il capofila del PIA di cui sopra dovrà provvedere al versamento ai partner del PIA della quota di aiuto finanziario loro spettante così come indicato nella tabella di cui al punto 1 del dispositivo, dandone comunicazione al Dirigente della Struttura responsabile dell'Asse 4, attraverso le modalità stabilite nelle Linee Guida citate in premessa al presente provvedimento;

5. Di stabilire che i soggetti beneficiari di cui alla Tabella 1 allegata sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalle linee guida di cui in premessa;

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Desenzano del Garda, Capofila del Progetto Integrato d'Area «Il Garda bresciano. Uno sguardo dalle mura antiche alle oasi naturali» e alla Struttura Centrale Ragioneria e Bilancio della Direzione Centrale Programmazione Integrata per i rispettivi adempimenti di competenza.

7. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Maria Carla Ambrosini

PIA "IL GARDA BRESCIANO. UNO SGUARDO DALLE MURA ANTICHE ALLE OASI NATURALI"

ID	Operazione Titolo	Titollare Operazione	Costo presentato	Contributo richiesto	Costo Ammesso	Contributo ammesso	Costo rideterminato	Contributo rideterminato	Totale spese rendicontate	Totale spese validate	Totale contributo riparametrato finale	Totale contributo erogato	Totale importo da erogare	
1104	Museo Archeologico "GIOVANNI RAMBOTTI" - Opere di manutenzione e adeguamento impiantistico finalizzate al riallestimento museale.	Comune di Desenzano del Garda	135.332,69	54.950,12	135.332,69	54.950,12	121.980,50	49.528,63	133.737,53	117.764,87	47.816,93	36.567,56	11.249,37	
1119	Restauro e riuso della Torre di ingresso dell'ex Casa Ufficiali e delle mura medievali lato nord del "CASTELLO DI DESENZANO DEL GARDA"	Comune di Desenzano del Garda	1.540.770,00	625.610,09	1.540.770,00	625.610,09	979.575,04	397.744,00	1.024.017,04	969.099,68	393.490,61	358.117,09	35.373,52	
1120	"LE FORNACI ROMANE DI LONATO" - Riqualificazione dell'area e dell'edificio di protezione, ampliamento museo, formazione parcheggio	Comune di Lonato	559.209,70	227.059,99	547.209,70	222.187,54	460.506,74	186.982,91	426.959,02	423.220,80	171.843,43	143.209,66	28.633,77	
1121	Riqualificazione urbana di "CORSO GARIBALDI"	Comune di Lonato	979.010,53	397.514,79	979.010,53	397.514,79	788.160,53	320.022,57	756.251,46	751.999,40	305.339,80	251.138,08	54.201,72	
1122	Opere di riqualificazione e ampliamento delle valenze del PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DELLA ROCCA E DEL SASSO DI MANERBA	Comune di Manerba del Garda	738.859,87	300.004,66	667.390,78	270.985,54	450.665,48	182.986,99	357.066,29	341.141,12	138.516,02	160.355,45	-21.839,43	
1155	Intervento di riqualificazione e valorizzazione itinerari turistici ed aree naturali	Comune di Padenghe sul Garda	287.558,02	116.759,28	287.558,02	116.759,28	259.646,06	105.425,98	247.864,63	233.193,44	94.685,23	77.764,84	16.920,39	
1156	Riqualificazione percorsi di collegamento alla sentieristica - VIA BARBIERI CENTRO E VIA VIGHENZI	Comune di Padenghe sul Garda	550.081,04	223.353,42	544.031,04	220.896,89	416.995,89	169.315,88	463.952,08	407.332,29	165.392,10	136.574,47	28.817,63	
1157	Restauro chiesa della BEATA VERGINE DELLA TORRICELLA	Comune di Padenghe sul Garda	427.636,49	173.636,36	427.636,49	173.636,36	300.789,85	122.131,89	296.656,85	262.401,79	106.544,91	103.518,89	3.026,02	

ID	Operazione Titolo	Titollare Operazione	Costo presentato	Contributo richiesto	Costo Ammesso	Contributo ammesso	Costo rideterminato	Contributo rideterminato	Totale spese rendicontate	Totale spese validate	Totale contributo riparametrato finale	Totale contributo erogato	Totale importo da erogare	
1158	Riqualificazione ambientale area naturale "PUNTA GRO" con ristrutturazione edificio da adibire al "MUSEO DELLA PESCA" e realizzazione nuovo parcheggio	Comune di Sirmione	819.301,52	332.666,97	819.301,52	332.666,97	629.180,45	255.470,73	472.509,53	470.110,80	190.882,52	205.848,20	-14.965,68	
1159	Riqualificazione ambientale PARCO DEL CASTELLO	Comune di Pozzolengo	918.655,32	373.008,32	322.068,90	130.771,98	311.708,14	126.565,13	309.878,34	302.871,40	122.977,08	90.067,99	32.909,09	
1160	Riqualificazione percorsi ciclo-pedonali zona basso lago LONATO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Provincia di Brescia	926.224,96	376.081,88	924.717,90	375.469,96	742.279,28	301.393,08	727.383,33	727.383,33	295.344,77	210.975,16	84.369,61	
1161	Riqualificazione percorsi ciclo-pedonali zona Valtenesi SALO' - DE-SENZANO	Provincia di Brescia	386.580,29	156.966,02	386.580,29	156.966,02	321.327,58	130.470,99	310.583,80	310.583,80	126.108,61	91.329,70	34.778,91	
1162	Percorso ciclo-pedonale Comune di LIMONE SUL GARDA	Provincia di Brescia	1.233.276,24	500.756,15	1.233.276,24	500.756,15	1.022.399,38	415.132,28	944.951,33	939.862,57	381.619,26	290.592,60	91.026,66	
1163	Percorso ciclo-pedonale CAMPIONE DEL GARDA	Provincia di Brescia	2.428.577,66	986.093,11	2.428.577,66	986.093,11				0,00	0,00	0,00	0,00	STRALCIATA
1164	Percorso ciclo-pedonale Comune di GARGNANO	Provincia di Brescia	1.226.253,18	497.904,53	1.226.253,18	497.904,53	913.778,77	371.028,26	857.233,31	857.233,31	348.068,69	259.719,78	88.348,91	
1258	Ideazione e sviluppo di sistemi informativi per una migliore fruizione delle risorse naturali e culturali oggetto d'intervento	Comune di Desenzano del Garda	204.226,19	82.923,45	204.226,19	82.923,45	181.410,19	73.659,30	182.801,43	179.184,00	72.755,38	51.561,52	21.193,86	
6357	Azione di Sistema e Coordinamento PIA	Comune di Desenzano del Garda	184.000,00	74.710,86	184.000,00	74.710,86	183.840,00	74.645,89	221.007,00	181.043,82	73.510,54	52.274,86	21.235,68	
	TOTALE		13.545.553,70	5.500.000,00	12.857.941,13	5.220.803,65	8.084.243,88	3.282.504,51	7.732.852,97	7.474.426,42	3.034.895,88	2.519.615,85	515.280,03	

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.g. 7 novembre 2014 - n. 10356

Modifica parziale dell'allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 avente per oggetto "Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane""

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244, con la quale è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, con la quale è stata approvata la «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», di seguito Direttiva;
- il decreto del Presidente dei Ministri 8 febbraio 2013 con il quale è stato approvato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti 15 marzo 2013 n. 2365 col quale è stato parzialmente modificato il testo dell'Allegato alla succitata d.g.r. 28 dicembre 2012, n. IX/4621.
- la deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione

dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Considerato che, con la delibera della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. IX/4621, si è provveduto a demandare al Direttore Generale della Direzione generale Ambiente, Energia e Reti, ora Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, l'approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni alla Direttiva mediante apposito decreto;

Richiamato il decreto del Direttore Generale del 15 marzo 2013, n. 2365, con il quale sono stati rettificati errori materiali alla Direttiva;

Preso atto dei chiarimenti riguardanti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di piccole dimensioni, ricevuti dal Ministero della Tutela del Territorio e del Mare nell'incontro con la Commissione Europea in data 16 gennaio 2014 e riportati alle Regioni da parte del medesimo Ministero durante l'incontro tenutosi in data 29 gennaio 2014;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 282 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto all'incontro del 29 gennaio 2014 per la necessità di concertare le indicazioni pervenute con gli enti di controllo;

Tenuto conto che sussiste l'esigenza di procedere alla revisione dell'Allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 n. 2365, per la necessità di perfezionare le indicazioni relative al numero dei controlli annui da effettuare sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di approvare le modifiche all'Allegato al d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 intitolato «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.», così come riportate nell'Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre per la pubblicazione del presente Allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Mario Nova

ALLEGATO

0. Note per la lettura

Il presente documento reca modifiche all'Allegato alla D.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365, intitolato «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».

Al fine di favorire una più facile individuazione delle parti modificate:

- il testo originale, pubblicato sul BURL n. 12 - Serie Ordinaria del 21 marzo 2013, è stato riportato in colore grigio;
- il testo eliminato o modificato risulta barrato;
- le sostituzioni e le integrazioni sono riportate in nero grassetto.

1 PREMESSA

Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianificazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l'erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Con decreto del dirigente dell'Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi in argomento, con l'indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per l'attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d'ambito, ARPA e Gestori).

I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell'applicazione della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l'approfondimento di alcuni aspetti legati al controllo degli scarichi in argomento.

Tali approfondimenti sono confluiti nella DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005.

L'applicazione della DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393 ha permesso di rendere più efficace il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e l'espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRe Acque) che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA.

Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393.

2 DEFINIZIONI

Nella Direttiva si intende per:

- a) *"Abitante Equivalente"* (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) *"agglomerato"*: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell'art. 4 del RR n. 3/06, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della DGR 17/05/06 n. 8/2557;
- c) *"autocontrolli"*: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campionamenti fissato dall'Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso;
- d) *"autocontrolli di conduzione"*: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri operativi e sull'esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento;
- e) *"controlli effettuati dal Gestore"*: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché per eventuali altri parametri prescritti nel r.r.3/2006 e/o nei provvedimenti di autorizzazione e facenti parte del programma dei controlli. Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento e trasmissione specificate all'interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e la conformità alla direttiva comunitaria 91/271/CEE;
- f) *"controlli ordinari"*: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali controlli possono essere utilizzati:
 1. ai fini della verifica fiscale;
 2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore;
 3. ai fini della valutazione dell'idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo mantenimento nel tempo;
 4. ai fini conoscitivi;
- g) *"controlli straordinari"*: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l'attività di controllo effettuata ad esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anomali; per inadempienze quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo;
- h) *"Gestore"*: il soggetto cui compete la conduzione dell'impianto di depurazione e/o della rete fognaria in base al contratto di affidamento;
- i) *"ente responsabile dell'ATO"*: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall'Autorità d'Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- j) *"programma dei controlli"*: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare sull'impianto di depurazione ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k) *"S.A.P." (Sistemi Automatici di Prelievo)*: campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667-10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT IRSA 29/2003 - Metodo 1030) e successivi aggiornamenti;
- l) *"SIRe Acque" (Sistema Informativo Regionale Acque)*: sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;
- m) *"soglia di attenzione"*: valore che permette di intervenire con un'azione preventiva, finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice biotico del fango (SBI), indice di bioflocculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

3 OBIETTIVI

Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n.3 (in seguito r.r.3/2006);
- b) definire le procedure e le modalità di:
 1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
 2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;
 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati.
- c) arricchire il sistema di conoscenze sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di:
 1. supportare l'attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;
 2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni successivi;
 3. valutare l'idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti;
 4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque;
 5. valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria

La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale buono entro il 2015.

In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane. La direttiva 91/271/CEE individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti stessi.

Ai sensi dell'art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito questionario, disposto all'art.16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione⁽¹⁾.

4.2 La normativa nazionale

Il d.lgs.152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle condizioni previste del decreto stesso.

4.3 I provvedimenti distrettuali

~~In data 24 febbraio 2010, con delibera n.1/2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO).~~ **In data 8 febbraio 2013, con decreto del Presidente dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO). Tale atto è stato pubblicato il 15 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 112, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..**

Il par. 3.6 dell'Elaborato 3 del PdGPO elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE.

4.4 I provvedimenti regionali

Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell'art. 44 del d.lgs.152/99 e dell'art. 55, comma 19 della l.r.26/2003.

Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 91/271/CEE.

A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r.26/2003.

Il comma 4 dell'art. 26 della DGR 2244 del 29/3/06 demanda al regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n.4) di cui all'art. 52 della l.r.26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

Il r.r.3/2006, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze da rispettare per l'adeguamento degli impianti stessi.

1 La compilazione definitiva del questionario e il suo invio è responsabilità regionale. I dati sono estratti da SIRe Acque.

La DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" stabilisce i criteri di individuazione degli agglomerati in Lombardia e definisce al capitolo 7 i trattamenti in loco dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS).

5 CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della l.r.26/2003 l'autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell'autorizzazione per tale tipologia di scarichi.

L'art. 128, comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. stabilisce che "L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi".

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), che assegna ad ARPA le attività di controllo ambientale, le Province si avvalgono di ARPA per i controlli ambientali e devono pertanto concordare con la stessa un programma di controlli conforme ai requisiti del citato articolo 128 (cfr paragrafo 8.1).

Il programma deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., nonché la disciplina regionale sugli scarichi delle acque reflue urbane di cui al r.r.3/2006.

Restano ferme le competenze ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque di cui all'art. 135, comma 2 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

6 CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un numero minimo di controlli durante l'anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per verificare il rispetto dei valori limite di emissione per:

- I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006;
- eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione.

Lo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare il rispetto dei valori limite di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 5, precisando che i parametri da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura, quelli che possono essere dosati nell'impianto o i composti che possono derivare dal processo di depurazione, sulla base delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. il r.r. 3/2006 fissa in Tabella 2 dell'Allegato B i valori limite di emissione prevedendo le modalità di accertamento e specificando in Tabella 7 dell'Allegato B il numero minimo di campioni da prelevare durante l'anno (gennaio - dicembre).

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. **Fanno eccezione a questo criterio:**

- **gli impianti con una potenzialità autorizzata inferiore o uguale a 49 A.E. per i quali, di norma, non sono previsti controlli analitici, ma unicamente una verifica gestionale (manutenzione programmata);**
- **gli impianti con una potenzialità autorizzata compresa tra 50 A.E. e 100 A.E. per cui va effettuato dal Gestore solo 1 controllo annuo trattandosi di impianti semplici le cui performance sono legate unicamente all'adeguata progettazione ed alla manutenzione, come si evince anche dalla richiesta dell'unico parametro dei solidi sedimentabili quale limite da rispettare;**
- **in agglomerati che generano un carico maggiore o uguale a 2.000 A.E., gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)². Per tali trattamenti vanno effettuati i controlli in base alla potenzialità autorizzata dell'impianto.**

La verifica dei valori dei parametri di cui alla Tabella 3 per gli impianti di trattamento di qualsiasi potenzialità, deve essere effettuata secondo quanto prescritto all'art. 10, comma 3 del r.r.3/2006.

La potenzialità di riferimento per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è quella indicata dal provvedimento di autorizzazione allo scarico. Tale provvedimento di norma autorizza la capacità organica di progetto dell'impianto.

In casi particolari, legati a singoli impianti significativamente sovradimensionati individuati dalla Provincia in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la potenzialità autorizzata può essere inferiore alla capacità organica di progetto, ma deve comunque essere (Tabella A):

1. qualora l'agglomerato sia totalmente trattato da un solo impianto e sia presente una frazione di trattamenti individuali appropriati inferiore o uguale al 2,00% come ammesso dalla Commissione Europea almeno uguale al 98,00% del carico generato dall'agglomerato servito dall'impianto in oggetto;
2. qualora l'impianto in oggetto non sia l'unico a servizio di un agglomerato depurato come minimo al 98,00% (esclusi sistemi di trattamento individuali) almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso);
3. qualora l'agglomerato sia servito da impianto di depurazione (esclusi sistemi di trattamento individuali) per una percentuale inferiore al 98,00% e l'autorizzare la capacità organica di progetto comporterebbe un salto di soglia per i controlli almeno coin-

² capitolo 7 della DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

cidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso). All'allacciamento di ulteriori tratti fognari l'autorizzazione va integrata coi nuovi carichi in ingresso comunicati tempestivamente alla provincia da parte del Gestore. Se la capacità organica di progetto rientra nella classe di controlli del carico in ingresso all'impianto attestato dal Gestore si deve autorizzare la capacità organica di progetto⁽³⁾.

Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell'agglomerato (AG) di appartenenza

	Solo 1 DP a servizio dell'AG	Più DP a servizio dell'AG
Frazione depurata dell'AG $\geq 98,00\%$	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il 98,00% del carico generato dall'AG	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto
Frazione depurata dell'AG $< 98,00\%$	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto (da aggiornare)	

La potenzialità autorizzata non può essere superiore alla potenzialità di progetto dell'impianto.

Nei casi in cui la potenzialità di progetto non è nota o è stata definita rispetto a normative non più in vigore, il Gestore deve procedere alla verifica della capacità organica di progetto inviando la relazione tecnica a Ente Responsabile dell'ATO, Provincia e Dipartimento ARPA territorialmente competente. Regione Lombardia riconosce una sola metodologia per effettuare il ricalcolo e tale metodo sarà specificato con circolare. Alla pubblicazione della circolare i Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di dimensione da ridefinire avranno sei mesi di tempo per attuare tale operazione.

Qualora la Provincia decida di autorizzare una potenzialità differente rispetto alla capacità organica di progetto dell'impianto tale potenzialità va preventivamente condivisa con l'Ente responsabile dell'ATO.

I valori di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti e degli agglomerati.

Per gli scarichi degli impianti di trattamento provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti devono essere autorizzate, in conformità al r.r.3/2006, potenzialità di riferimento per il rispetto dei limiti di emissione allo scarico differenti da quella di progetto, che tengano conto delle linee effettivamente attivate nelle diverse stagioni ossia i limiti da rispettare devono essere variati durante l'anno in funzione delle fluttuazioni stagionali.

Il numero di controlli da effettuare presso l'impianto deve essere stabilito in funzione della dimensione dell'agglomerato **servito**. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve esplicitare tutti gli aspetti sopra descritti.

Le potenzialità autorizzate degli impianti e i carichi generati dagli agglomerati di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti e degli agglomerati.

La valutazione della conformità dell'impianto viene comunque effettuata sul totale dei controlli realizzati valutando l'eventuale superamento dei limiti in relazione alla stagione in cui ciascun campionamento ha avuto luogo.

Gli impianti di trattamento di acque reflue industriali (come definite nella direttiva 91/271/CEE) che collemano e trattano altresì acque reflue urbane devono essere controllati anche con le modalità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, facendo riferimento al carico civile in ingresso indicato in autorizzazione. In nessun caso è possibile autorizzare un intervallo di potenzialità, ma va sempre indicato un numero specifico.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un controllo (lettera e del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

6.2 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione a 2000 A.E.

La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i. per gli scarichi degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati pari o superiori a 2.000 A.E. Il numero si riferisce ai campioni con finalità sia di controllo che di autocontrollo.

Per la verifica dei valori limite previsti per i parametri della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e/o dei valori limite di cui ai parametri delle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r.3/2006, il decreto prevede che i campionamenti effettuati dall'autorità competente possono essere sostituiti con quelli effettuati dal Gestore, qualora quest'ultimo garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo4.

Tabella B - N° campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs.152/2006 e s.m.i.)

Dimensione dell'AG	N° campioni per i parametri di Tab. 1	N° campioni per i parametri di Tab. 2	N° campioni per i parametri di Tab. 3
2.000 ≤ A.E. < 10.000	12 ⁽⁵⁾	12 ^{(3) (6)}	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	12	12	3
A.E. ≥ 50.000	24	24	6

3 Si precisa che tale situazione non rispetta quanto prescritto dalla Dir.91/271/CEE e va pertanto resa conforme nel più breve tempo possibile.

4 Vedere paragrafo 8.1

5 12 campioni il primo anno di controllo e 4 negli anni successivi se nell'anno precedente a quello considerato il numero di campioni conformi è tale da ritenere lo scarico regolare; qualora il numero di campioni non conformi dell'anno precedente superi quello stabilito dalla normativa, l'anno successivo il numero di campioni da prelevare torna ad essere 12.

6 solo per il fosforo totale nel caso i valori limite di emissione da rispettare siano quelli di cui alla Tab.4, Allegato B del r.r.3/2006.

La condizione è da ritenersi soddisfatta con l'attestazione di idoneità del sistema da parte di ARPA, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al punto 8.1.

L'attestazione è rivista e/o integrata con atto motivato di ARPA a seguito del verificarsi di circostanze tali da ritenere che il sistema non risponda più ai requisiti indicati.

L'attestazione di idoneità del sistema, ovvero quella di idoneità con riserva o di non idoneità, è comunicata da ARPA al Gestore, all'Ente responsabile dell'ATO e alla Provincia nonché inserita in SIRE Acque da ARPA stessa.

In presenza di attestazione di idoneità, il Gestore presenta alla Provincia e ad ARPA il programma annuale dei controlli e degli auto-controlli secondo le modalità indicate al punto 8.1. In caso nel corso dell'anno il Gestore abbia necessità di variare il programma dei controlli e degli autocontrolli concordato deve comunicarlo all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁷⁾ e alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza motivando la variazione necessaria.

Sulla base di quanto sopra, ARPA definisce un proprio programma annuale di controlli garantendo il numero minimo di campionamenti indicato in Tabella C. Tali campioni sono finalizzati:

- alla verifica della conformità dello scarico dell'impianto di trattamento alle disposizioni nazionali e regionali a fini fiscali avendo come riferimento la potenzialità autorizzata dell'impianto;
- alla verifica della conformità dello scarico degli impianti di trattamento alle disposizioni comunitarie vigenti avendo come riferimento non la potenzialità dell'impianto, ma la dimensione dell'agglomerato;
- all'accertamento della qualità dei controlli effettuati dal Gestore.

Tabella C - N° campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell'agglomerato (AG) servito dall'impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r.3/2006)

Dimensione dell'AG	N° campioni per il primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico rispetto ai parametri della Tab. 1	N° campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare rispetto ai parametri Tab. 1	N° campioni parametri Tab. 2
2.000 ≤ A.E. < 10.000	3	1	1 ⁽⁸⁾
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3	3	3
A.E. ≥ 50.000	6	6	6

Per gli impianti di trattamento in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, in conformità all'art. 10, comma 3 del r.r.3/2006, ARPA garantisce il numero minimo di prelievi indicato nella Tabella D per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato stesso.

Tabella D - N° di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs.152/2006 e s.m.i.

Dimensione dell'AG	N. controlli parametri Tab. 3
2.000 ≤ A.E. < 10.000	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3
A.E. ≥ 50.000	6

In analogia con quanto previsto al punto 6.1 Indicazioni Generali in merito ai controlli del Gestore fanno eccezione alle tabelle C e D:

- gli impianti autorizzati a trattare fino a 100 A.E. inseriti in agglomerati che generano un carico ≥ 2000 A.E. per i quali non sono previsti controlli di ARPA;**
- gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)⁹ per i quali non sono previsti controlli di ARPA;**
- gli impianti con potenzialità autorizzata tra 101 A.E. e 1.999 A.E. per i quali la valutazione su numero, tipologia e periodicità del controllo viene definita a livello regionale da ARPA sulla base di specifiche esigenze.**

6.3 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.

Ai sensi dell'art. 36 del r.r.3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento autorizzati a trattare un carico compreso fra 101 A.E. e 1.999 A.E. sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di 3 ore, fermo restando la possibilità di stabilire in sede di autorizzazione modalità diverse di campionamento in considerazione delle caratteristiche degli scarichi. Per impianti autorizzati a trattare un carico compreso tra 101 A.E. e 400 A.E. è accettato il campionamento istantaneo solo se accompagnato da motivazione valida.

Per gli impianti autorizzati a trattare un carico compreso fra 50 A.E. e 100 A.E. che devono effettuare 1 controllo all'anno in base alla Tabella E, la presente Direttiva prescrive il prelievo istantaneo.

Per gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 1.999 A.E. il Gestore, ai sensi del comma 2 del citato articolo del r.r.3/2006, esegue a intervalli regolari i controlli in base al numero minimo annuo di campioni di cui alla Tabella E.

⁷ L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trovano sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

⁸ Nel caso di Tabella 4 r.r.3/2006 solo per il fosforo totale.

⁹ capitolo 7 della DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Tabella E - N° campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r.3/2006

Dimensione dell'AG	N° campioni per il 1° anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata la irregolarità dello scarico	N° campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare
50 ≤ A.E. ≤ 100	1	1
100 < A.E. ≤ 400	6	3
400 < A.E. < 2.000	8	4

La verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti eseguiti dal Gestore è condotta con riferimento alla conformità dell'impianto di trattamento alle disposizioni del r.r.3/2006, alla normativa tecnica regionale ed al provvedimento autorizzativo.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 400 A.E. la verifica da parte di ARPA è basata sulla documentazione inerente la gestione dell'impianto. La gestione dell'impianto deve assicurare il rispetto del valore limite di emissione previsto per i parametri indicati in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 401 A.E. e 1.999 A.E. ARPA deve effettuare almeno un campionamento dello scarico nell'arco di validità dell'autorizzazione rilasciata per verificare che il Gestore assicuri il rispetto dei valori limite di emissione previsti in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

7 AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E..

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di autocontrolli da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella B del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso agli impianti stessi.

Gli autocontrolli sono essenziali non solo per una comprensione più approfondita del funzionamento e dell'efficienza degli impianti di trattamento, ma anche ai fini:

- di valutare la riduzione complessiva di fosforo totale e azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conseguentemente a quanto previsto dal PTUA e dal Piano di Gestione del Distretto del bacino idrografico del Po (PdGPO) in attuazione della direttiva 271/91/CEE;
- di riscontrare gli obblighi di informazione stabiliti a livello comunitario e nazionale, tra cui rientrano i dati utilizzati per la valutazione di cui al punto precedente.

I dati degli autocontrolli sono pertanto necessari all'espletamento dei compiti posti in capo alla Regione per i profili esaminati e devono essere raccolti e forniti secondo le procedure di cui alla presente Direttiva.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal Gestore devono essere inseriti in SIRe Acque, secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'applicativo stesso.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un autocontrollo (lettera c del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

7.2 Esecuzione degli autocontrolli

Di seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli:

- a) per gli impianti con potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa;
- b) per gli impianti di potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata;
- c) deve essere precisamente individuato il punto di prelievo dei campioni per gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso all'impianto;

I campioni degli autocontrolli in ingresso e in uscita all'impianto devono essere regolarmente e omogeneamente distribuiti durante l'anno per consentire la determinazione del carico annuale trattato di BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale.

8 IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

8.1 Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore

Il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal Dipartimento ARPA di competenza, all'avvio dell'impianto e annualmente, contestualmente all'emissione del giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati

è considerato "idoneo".

In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica gli adeguamenti necessari alla Provincia che provvede a comunicarli al Gestore specificando i tempi entro i quali devono essere realizzati; nel caso in cui l'adeguamento non avvenga nei tempi prestabiliti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati verrà giudicato "non idoneo".

L'attestazione di idoneità, non idoneità o idoneità con riserva del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati si ritiene ogni anno automaticamente rinnovata nel caso in cui resti invariata.

Qualsiasi variazione di idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è comunicata da ARPA al Gestore, all'Ente responsabile dell'ATO e alla Provincia.

Gli aspetti da considerare per valutare l'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore sono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

8.1.1 Requisiti per il campionamento

Presso gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E. devono essere effettuati campionamenti medi ponderati sulle 24 ore (punto 1.1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i) mediante S.A.P.

Le caratteristiche dei S.A.P. possono differire in funzione della potenzialità autorizzata degli impianti di trattamento (Tabella F):

- **potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.:** S.A.P. sia in ingresso che in uscita anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegati a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa affinché il campionamento sia medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità dello scarico.

Per tali impianti, qualora non sia previsto il collegamento ad un misuratore di portata, il Gestore deve eseguire misure della portata in ingresso e in uscita all'impianto, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia, per definire una curva di portata di riferimento idonea alla programmazione del S.A.P. in accordo con il Dipartimento ARPA.

In assenza di misure sufficientemente attendibili, in alternativa alla curva di portata, il prelievo è ritenuto rappresentativo se è garantito un numero minimo significativo di aliquote prelevate in modo specifico per il singolo impianto concordando con ARPA nel dettaglio le modalità di esecuzione.

- **potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E.:** deve essere installato in ingresso e in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire campionamenti medi ponderati alla portata.

Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.

Potenzialità impianto	Ingresso impianto	Uscita impianto
$2.000 \leq A.E. < 10.000$	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa
$A.E. \geq 10.000$	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata

In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato fra il Dipartimento ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente comunicate e contestualmente validate da ARPA.

Per garantire l'omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le seguenti modalità:

- sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del campione dal S.A.P. il giorno successivo;
- obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad un'ora prestabilita e concordata.

Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore mette a disposizione di ARPA l'attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore.

8.1.2 Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi

Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un laboratorio di analisi dotato di certificazione ISO 9001 in attesa che venga accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.

8.1.3 Requisiti per la trasmissione dei dati

8.1.3.1 Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli

Il Gestore inserisce in SIRE Acque il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 50 A.E..

ARPA, sentita la Provincia competente, valida in SIRE Acque il programma attestandone la completezza e l'adeguatezza ai criteri della presente Direttiva in riferimento alle informazioni di seguito indicate.

Il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli deve riportare:

1. il numero dei controlli e degli autocontrolli che verrà effettuato per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, **nonché per i parametri fosforo totale-e, azoto totale, grassi/oli, solidi sedimentabili ed azoto ammoniacale ove previsti**, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs.152/2006 e s.m.i e dal r.r.3/2006. **Nel caso di opzionalità del numero dei controlli in base alla conformità**

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

registrata nell'anno precedente, in attesa dell'espressione del giudizio ARPA, si inserisce il numero massimo di controlli. Tale numero sarà eventualmente variato in seguito a comunicazione del Dipartimento ARPA territorialmente competente. Ove il gestore intenda effettuare un numero di controlli ai fini fiscali maggiore del numero minimo necessario deve obbligatoriamente programmarli e non può stabilire di eseguirli in corso d'anno;

2. le date di prelievo dei campioni e le modalità di esecuzione degli stessi (giorno/ora d'inizio e fine del campionamento nelle 24 ore e nelle 3 ore);
3. i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma di cui sopra verrà integrato con il numero di controlli ordinari di cui alla precedente Tabella C effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l'anno, tenendo conto, per gli impianti soggetti a fluttuazione stagionale, anche dei periodi di massimo carico.

Gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi di informazione di cui al punto 7.1.

Dopo il 30 novembre ARPA può motivatamente richiedere una integrazione o modifica al programma in base ai risultati di tutti i controlli effettuati durante l'anno.

Il programma dei controlli e autocontrolli definitivo - validato da ARPA - deve, in ogni caso, essere presente in SIRE Acque entro il 15 febbraio dell'anno cui si riferisce.

Ogni modifica al programma dei controlli e degli autocontrolli proposta dal Gestore in tempi successivi alla data di trasmissione va segnalata e motivata al Dipartimento ARPA di competenza via e-mail dipartimentale di SIRE Acque ⁽¹⁰⁾ e via PEC per poi procedere alla sua modifica nell'applicativo SIRE Acque.

Tale modalità di comunicazione tramite SIRE Acque entra in vigore per l'anno dei controlli 2014.

8.1.3.2 Dati di controllo e di autocontrollo

La trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore è effettuata tramite inserimento diretto dei dati analitici on-line per mezzo del sistema SIRE Acque. L'inserimento degli esiti del monitoraggio deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello della data prevista per l'effettuazione del campionamento secondo il programma dei controlli approvato.

Nelle note della scheda di inserimento dei dati analitici devono essere riportati gli eventi di guasto, malfunzionamento, scarico anomalo e manutenzione straordinaria, con le relative date e i riferimenti alle comunicazioni specificate al paragrafo "Ulteriori comunicazioni".

8.1.3.3 Rapporti di prova

Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, oltre ai dati analitici dei controlli e degli autocontrolli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova. A partire dal 1° gennaio 2013 tale inserimento dovrà riguardare obbligatoriamente anche ed il rapporto verbale di campionamento prova relativo ai dati di autocontrollo.

I rapporti di prova devono riportare:

- i dati anagrafici dell'impianto di trattamento (codice regionale impianto, denominazione impianto, nome del Gestore, comune, via, codice del punto di prelievo),
- le modalità di prelievo,
- la data e l'ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura del campione nella fase di composizione finale e all'accettazione del laboratorio,
- la data di inizio e di fine analisi,
- il codice attribuito al campione,
- le metodiche analitiche utilizzate,
- la tabella di rispetto,
- i risultati nelle unità di misura appropriate,
- l'incertezza della misura,
- il responsabile delle analisi.

Nel caso gli esiti analitici mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve darne comunicazione al Dipartimento provinciale ARPA (all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁽⁷⁾ e alla PEC del Dipartimento) competente, alla Provincia e all'Ente responsabile dell'ATO entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare.

La fattispecie di cui sopra è riferita:

- al superamento delle concentrazioni per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi oltre le percentuali di tolleranza di cui all'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al verificarsi, per gli stessi parametri, del numero di superamenti ammessi su base annua ai sensi del medesimo allegato, calcolato sul numero dei controlli indicato nel programma annuale dei controlli.

8.1.3.4 Ulteriori comunicazioni

Per una valutazione delle circostanze che possono avere conseguenze sul permanere dell'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, sul rispetto dei limiti e sulla validazione dei dati, il Gestore comunica alla Provincia e a ARPA:

- il raggiungimento di eventuali soglie limite di attenzione, concordate con la Provincia e ARPA, indicando le attività di monitoraggio e le regolazioni di processo attuate per rientrare entro le normali condizioni di esercizio;
- le operazioni di manutenzione ordinaria sull'impianto che interferiscono con il campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello scarico. Tali operazioni devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione via e-mail deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo in cui è operata la manutenzione. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve prevedere l'eventuale deroga ai limiti previsti durante il periodo di manutenzione ordinaria;
- le operazioni di manutenzione straordinaria eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti di misura della portata. La comunicazione

¹⁰ L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trova sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

via e-mail del guasto o della disfunzione che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è verificato il guasto/disfunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere risolti possibilmente entro 15 giorni non lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di garantire le medesime caratteristiche del sistema installato. In ogni caso, i controlli del Gestore in uscita previsti dal programma devono essere eseguiti nelle date previste con SAP portatile messo a disposizione del Gestore; analogamente un SAP portatile deve essere messo a disposizione di ARPA con preavviso di 24 ore nel caso di esecuzione di controlli ARPA. In tal caso è possibile derogare al collegamento al misuratore di portata e alla programmazione in base a curva di portata;

- i guasti rilevanti e/o l'arrivo di scarichi anomali in ingresso all'impianto. La comunicazione via e-mail dei guasti rilevanti e/o dell'arrivo di scarichi anomali deve pervenire tempestivamente e comunque entro la conclusione del primo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il responsabile dell'evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente e dopo l'avenuta risoluzione del problema alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall'art. 101, comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

8.1.4 Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore

I controlli effettuati da ARPA e quelli del Gestore sono utilizzati complessivamente per costruire una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento come previsto dalla normativa vigente.

I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale del Gestore o in date differenti. Sono comunque pianificate e comunicate tramite SIRe Acque dai Dipartimenti ARPA ad ARPA Sede Centrale.

Qualora dai controlli effettuati in contemporanea emergano discordanze analitiche, verificate le possibili cause (tenendo conto degli intervalli di incertezza di misura), sono utilizzati solo i dati di ARPA, per la valutazione statistica della qualità del dato e per l'espressione del giudizio di conformità.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore siano difformi da quelli effettuati da ARPA in date differenti, ARPA procede a un approfondimento tecnico per chiarire le ragioni della difformità riscontrata, incentrato su una o più delle attività seguenti:

- ulteriori campionamenti dello scarico, con una frequenza che può essere superiore a quella di norma prevista dalla Tabella B, in ragione di continua discordanza dei dati a confronto, della entità della discordanza e di difformità dell'esito;
- valutazione del permanere dei requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi e dei campionamenti;
- verifica delle attività⁽¹⁾ svolte dal Gestore, in modo integrato al programma annuale dei controlli e finalizzate al monitoraggio delle prestazioni e alla regolazione del processo depurativo, anche per il rispetto delle eventuali soglie limite di attenzione concordate con la Provincia e ARPA.

Qualora dall'approfondimento tecnico risulti la validità dei dati, il sistema è confermato come idoneo.

In caso di esito negativo, e/o se non vengono rispettati uno o più dei requisiti prima descritti, ARPA attribuisce al sistema l'idoneità con riserva indicando gli adeguamenti necessari ed i tempi per la loro realizzazione.

La Provincia provvede ad emettere diffida nei confronti del Gestore richiedendo gli adeguamenti indicati da ARPA. Inoltre, ARPA valuta come impostare il proprio programma di controlli nell'anno successivo, sottoponendo il sistema a una nuova procedura di verifica del possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'idoneità, comprensiva dell'esame delle modalità di conduzione e di monitoraggio dell'impianto.

Se il Gestore non adempie alle prescrizioni indicate viene dichiarata la non idoneità.

Nella tabella seguente sono schematizzati gli elementi che portano alla dichiarazione di idoneità con riserva e non idoneità con le azioni che ne conseguono:

Tabella G - Requisiti per attribuzione dell'idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati

TIPO DI CRITICITA'	IDONEITA' CON RISERVA	NON IDONEITA'
a) CAMPIONAMENTO	SAP non refrigerato	Assenza SAP
	SAP non collegato a misuratore di Q (per impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E.) o non programmato (in base alla curva di portata o in modo concordato con ARPA, per impianti con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.)	SAP presente, ma non utilizzato
	Programma di campionamento non condiviso tra Gestore e ARPA	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Modalità di campionamento diversa da quella prevista per la classe dimensionale autorizzata dell'impianto e non sia giustificata	
	Ripetuta ritardata riparazione del SAP durante l'attività annuale di controllo	
	Mancanza del verbale di prelievo o gravi carenze nello stesso	
Discordanza fra date di prelievo effettive e date di prelievo programmate da calendario dei controlli non preventivamente comunicate		

¹⁾ A titolo indicativo e non esaustivo, le attività riguardano il monitoraggio dei seguenti aspetti: valore di fango di supero e produzione media giornaliera di fango disidratato; mantenimento dei valori ottimali per i parametri operativi, quali età e carico del fango, portate di regolazione, pH, redox, ossigeno disciolto, solidi totali e volatili nel reattore di ossidazione e ricircoli, ecc.; qualità e attività del fango biologico; test respirometrici (OUR, AUR e NUR); verifica di funzionalità (capacità dei sistemi di fornitura dell'ossigeno, caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo e potenzialità dei sedimentatori finali, calcolo dei consumi energetici e dei consumi di materiali e reagenti, capacità di trattamento di rifiuti liquidi, se l'impianto è interessato al trattamento).

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

TIPO DI CRITICITA'	IDONEITA' CON RISERVA	NON IDONEITA'
b) ANALISI	Rapporto di prova non completo di tutte le informazioni richieste	Laboratorio non in possesso delle certificazioni richieste
	Date inizio analisi > 24h dal prelievo (ovvero il ritiro del campione dal punto di campionamento)	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
c) TRASMISSIONE	Programma dei controlli inviato, ma non completo	Mancata trasmissione del programma dei controlli
	Dati inseriti in SIRe Acque in modo non completo	Mancato inserimento dei dati in SIRe Acque
d) VERIFICA QUALITA' CONTROLLI	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 2 anni	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 3 anni
	Discordanza statistica tra serie storica di dati ARPA e serie storica di dati del Gestore, rilevata con l'applicazione di opportuni test ⁽¹²⁾	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili	Perdurante discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili

Le attività di monitoraggio di cui alla lettera c), qualora svolte anche in parte da ARPA nelle date individuate dal Gestore per il controllo dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006, sono utilizzate per la valutazione degli esiti dei detti prelievi e della loro rappresentatività rispetto alle condizioni reali di funzionamento dell'impianto.

8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale

Fatta salva l'attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono omogeneamente distribuite durante l'anno e indicate in SIRe Acque per la condivisione con le Province.

I dati analitici riscontrati dai Dipartimenti ARPA saranno disponibili in SIRe Acque.

Il giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento ai valori limite dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e a quelli più restrittivi fissati dal r.r.3/2006 è espresso da ARPA attenendosi alle indicazioni di cui al punto 8.1 e con riferimento a ciascuna delle fattispecie rappresentate al punto stesso.

Il giudizio di conformità tiene conto complessivamente dell'esito dei prelievi effettuati da ARPA e di quelli del Gestore ed è espresso in tempi tali da garantire la corretta esecuzione dei controlli dell'anno successivo, fermi restando i tempi tecnici necessari per formulare il giudizio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il giudizio di conformità è inserito in SIRe Acque da ARPA.

9 VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.

Fermo restando l'autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, con modalità analoghe a quelle previste per la verifica dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica dei parametri delle citate Tabelle.

ARPA definisce modalità e in particolare tempi di campionamento differenti in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- guasto o mal funzionamento del programma del S.A.P.;
- condizioni anomale di esercizio dell'impianto, come quelle dovute alla presenza di scarichi in uscita palesemente anomali, a situazioni di urgenza ed emergenza;
- campionamento finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, Escherichia Coli, saggio di tossicità acuta, azoto nitroso, solfuri, cloro attivo libero, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali).

10 PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE

Per monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale e per rispondere agli obblighi di informazione in materia alla Commissione europea, ARPA valuta annualmente la percentuale di abbattimento del carico per i parametri azoto e fosforo totale operata dagli impianti di trattamento.

¹² Le attività di controllo di tipo fiscale di valutazione della qualità dei dati di cui sopra si esplicano attraverso l'analisi di una popolazione statisticamente rilevante, mediante strumenti quali ad esempio le comuni formule di calcolo che mettono a confronto medie differenti (t di Student). A discrezione del Dipartimento potranno essere utilizzati strumenti differenti quali software statistici ad analisi multivariata.

La valutazione è basata sull'utilizzo dei dati degli autocontrolli in coerenza con la normativa statale e regionale.

La metodologia da seguire per la valutazione è quella definita dall'Autorità di bacino del fiume Po nella relazione "Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'applicazione della direttiva 91/271/CEE nel bacino del fiume Po. Procedura d'infrazione n. 2009/2034".

11 COSTI

I costi legati all'implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo sono considerati ai fini della relativa copertura nella tariffa del servizio idrico di cui all'articolo 154 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e all'articolo 51 della l.r.26/2003.

12 CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

ARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell'anno precedente. Essa consiste in un rapporto sulle modalità di svolgimento dei programmi di controllo e di autocontrollo e sui risultati dei programmi stessi relativi all'anno precedente, evidenziando le carenze degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla normativa europea e a quella nazionale e regionale, nonché le eventuali proposte atte a superare alcune delle criticità riscontrate.

Il rapporto è pubblicato su SIRE Acque.

Allegato A

ID Impianto ^(a)	Nome Impianto ^(a)		
Località.....	Via.....		n°.....
Comune di		Provincia.....	
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N.			

Il giorno del mese di anno....., dalle ore alle ore
 il/i sottoscritto/i
 nel ruolo di in servizio presso
 ha/hanno effettuato un campionamento di acque reflue presso il punto di prelievo:
 ingresso impianto uscita impianto altro.....

Si è proceduto al prelievo di un campione adottando la seguente modalità:
 medio ponderato 24 ore (periodo di prelievo dalle ore..... del..... alle ore..... del.....) n°
 aliquote.....

Modalità di programmazione SAP tempo portata (..... ml prelevati ogni m³ scaricati)
 medio ponderato 3 ore (periodo di prelievo dalle ore..... del..... alle ore..... del.....) n°
 aliquote.....
 medio composito (dalle ore del alle ore del.....)
 istantaneo, per le seguenti motivazioni

Tipo di controllo:
 controllo autocontrollo altro

Temperatura campione all'atto del prelievo°C (in caso di campionamento da SAP si intende la
 temperatura del campione all'atto dell'estrazione da SAP)

Il refluo prelevato è composto da n° aliquote ed è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da
 ottenere un campione medio, suddiviso nei seguenti contenitori:

n°	contenitore/i del volume di	litri per analisi	<input type="checkbox"/> chimica	<input type="checkbox"/> tossicologica	<input type="checkbox"/> batteriologica
n°	contenitore/i del volume di	litri per analisi	<input type="checkbox"/> chimica	<input type="checkbox"/> tossicologica	<input type="checkbox"/> batteriologica
n°	contenitore/i del volume di	litri per analisi	<input type="checkbox"/> chimica	<input type="checkbox"/> tossicologica	<input type="checkbox"/> batteriologica
n°	contenitore/i del volume di	litri per analisi	<input type="checkbox"/> chimica	<input type="checkbox"/> tossicologica	<input type="checkbox"/> batteriologica

Modalità di refrigerazione:
 frigo portatile a siberini frigo portatile a compressore altro.....
 non necessaria in quanto il campione viene immediatamente consegnato al laboratorio interno all'impianto

Volume acque reflue urbane INGRESSO m³/giorno ^(b)

Volume acque reflue urbane sfioratori parziali m³/giorno ^(b)

Volume acque reflue urbane USCITA m³/giorno ^(b)

Condizioni meteorologiche del giorno di campionamento:

Condizioni meteorologiche del giorno precedente al campionamento:.....

OSSERVAZIONI:.....

Firma dei Verbalizzanti

^(a) Identificativo e denominazione regionali riportati in SIRE Acque
^(b) Nel caso di prelievo medio specificare il volume corrispondente al periodo totale di campionamento

Comunicato regionale 10 novembre 2014 - n. 132
Testo dell'allegato «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.» del d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365, coordinato con le modifiche approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile n.10356 del 7 novembre 2014

Per maggior chiarezza di lettura e a mero scopo divulgativo si pubblica il testo dell'Allegato «Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,

ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.» alla d.d.g. 15 marzo 2013 - n. 2365 «Modifica parziale all'allegato alla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX/4621 di approvazione della Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane» pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 12 del 21 marzo 2013, coordinato con le modifiche approvate con decreto del Direttore generale della direzione generale Ambiente energia e sviluppo sostenibile del 7 novembre 2014, n. 10356.

Il dirigente della struttura pianificazione, tutela e riqualificazione delle risorse idriche
 Viviane Iacone

ALLEGATO

DIRETTIVA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, AI SENSI DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 e s.m.i.

Indice:

- 1** **PREMESSA**
- 2** **DEFINIZIONI**
- 3** **OBIETTIVI**
- 4** **RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE**
 - 4.1 *La normativa comunitaria*
 - 4.2 *La normativa nazionale*
 - 4.3 *I provvedimenti distrettuali*
 - 4.4 *I provvedimenti regionali*
- 5** **CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI**
- 6** **CONTROLLI**
 - 6.1 *Indicazioni generali*
 - 6.2 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.*
 - 6.3 *Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.*
- 7** **AUTOCONTROLLI**
 - 7.1 *Indicazioni generali*
 - 7.2 *Esecuzione degli autocontrolli*
- 8** **IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ**
 - 8.1 *Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore*
 - 8.1.1 *Requisiti per il campionamento*
 - 8.1.2 *Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi*
 - 8.1.3 *Requisiti per la trasmissione dei dati*
 - 8.1.3.1 *Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli*
 - 8.1.3.2 *Dati di controllo e di autocontrollo*
 - 8.1.3.3 *Rapporti di prova*
 - 8.1.3.4 *Ulteriori comunicazioni*
 - 8.1.4 *Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore*
 - 8.2 *Espressione del giudizio di conformità annuale*
- 9** **VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.**
- 10** **PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE**
- 11** **COSTI**
- 12** **CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ**

ALLEGATO A

1 **PREMESSA**

Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2005, n. 528, la "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

La predetta direttiva era tesa a promuovere la massima collaborazione tra le strutture pubbliche cui sono demandate le attività di pianifi-

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

cazione e di controllo in materia di acque e i soggetti cui spetta l'erogazione del servizio idrico integrato per la piena applicazione delle procedure previste dalla legge sul controllo e sull'autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Con decreto del dirigente dell'Unità organizzativa Regolazione del mercato e programmazione 24 gennaio 2006, n. 665 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi in argomento, con l'indicazione degli aspetti fondamentali da considerare per l'attuazione della direttiva e dei soggetti interessati alla stipula (Provincia, Autorità d'ambito, ARPA e Gestori).

I provvedimenti citati hanno permesso di compiere un notevole progresso nel controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

I mutamenti del quadro normativo di riferimento e le esperienze maturate nell'applicazione della direttiva stessa hanno reso peraltro necessario l'approfondimento di alcuni aspetti legati al controllo degli scarichi in argomento.

Tali approfondimenti sono confluiti nella DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393, che ha sostituito quella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 528/2005.

L'applicazione della DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393 ha permesso di rendere più efficace il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, la validazione della qualità del dato e l'espressione del giudizio di conformità degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Dal 2012 è entrato in funzione il Sistema Informativo Regionale Acque (di seguito SIRe Acque) che raccoglie i dati dei controlli e autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuati dai Gestori e da ARPA.

Alla luce di quanto sopra, la presente Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di seguito Direttiva, costituisce aggiornamento e revisione della DGR 2 marzo 2011 n. IX/1393.

2 DEFINIZIONI

Nella Direttiva si intende per:

- a) *"Abitante Equivalente" (A.E.)*: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD_5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) *"agglomerato"*: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (d.lgs. 152/2006 e s.m.i. comma n, art. 74). Ai sensi dell'art. 4 del RR n. 3/06, gli agglomerati sono individuati dagli enti responsabili degli ATO con apposito atto, secondo le indicazioni della DGR 17/05/06 n. 8/2557;
- c) *"autocontrolli"*: i campionamenti in ingresso e in uscita e le rispettive analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., effettuati dal Gestore in numero almeno uguale al numero minimo annuo di campioni fissato dall'Allegato stesso e facenti parte del programma dei controlli. Gli autocontrolli sono eseguiti secondo le modalità previste per i controlli effettuati dal Gestore e comunicati tramite SIRe Acque. Gli autocontrolli non possono essere utilizzati ai fini della verifica della conformità parametrica (rispetto delle concentrazioni limite), mentre hanno validità ai fini del rispetto della percentuale di abbattimento del carico inquinante in ingresso;
- d) *"autocontrolli di conduzione"*: gli autocontrolli previsti per la verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti, basati sul monitoraggio e sulla regolazione dei parametri operativi e sull'esecuzione di prove sperimentali ed effettuati dal Gestore. Tali autocontrolli prevedono campionamenti in ingresso e/o in uscita, eseguiti anche con modalità differenti dagli autocontrolli di cui alla lettera c), e in fasi intermedie di trattamento;
- e) *"controlli effettuati dal Gestore"*: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché per eventuali altri parametri prescritti nel r.r.3/2006 e/o nei provvedimenti di autorizzazione e facenti parte del programma dei controlli. Sono effettuati dal Gestore sugli scarichi dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane con le modalità di rilevamento e trasmissione specificate all'interno della presente Direttiva i cui esiti sono comunicati tramite SIRe Acque e validi ai fini della verifica fiscale volta ad accertare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico;
- f) *"controlli ordinari"*: le verifiche ufficiali effettuate da ARPA e facenti parte del programma dei controlli. In relazione alla tipologia dei parametri ed alle disposizioni autorizzative tali controlli possono essere utilizzati:
 1. ai fini della verifica fiscale;
 2. ai fini della verifica della qualità dei controlli effettuati dal Gestore;
 3. ai fini della valutazione dell'idoneità attribuita al sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e analisi) e di trasmissione dei dati del Gestore, e del suo mantenimento nel tempo;
 4. ai fini conoscitivi;
- g) *"controlli straordinari"*: ispezioni effettuate in occasione del rilascio, del rinnovo, o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza, a seguito di reclami o nell'ambito di indagini relative ad incidenti gravi, inconvenienti o inadempienze. Per inconvenienti deve intendersi la verifica svolta durante l'attività di controllo effettuata ad esempio a seguito di segnalazione di scarichi palesemente anormali; per inadempienze quella svolta a seguito di provvedimenti amministrativi ordinari quali quelli di diffida, diffida e sospensione, revoca del provvedimento autorizzativo;
- h) *"Gestore"*: il soggetto cui compete la conduzione dell'impianto di depurazione e/o della rete fognaria in base al contratto di affidamento;
- i) *"ente responsabile dell'ATO"*: ente al quale sono attribuite le funzioni prima esercitate dall'Autorità d'Ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- j) *"programma dei controlli"*: calendario dei controlli e degli autocontrolli da effettuare sull'impianto di depurazione ai sensi dell'art. 128, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- k) *"S.A.P. (Sistemi Automatici di Prelievo)"*: campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667-10:1992) per il prelievo di acque reflue (APAT IRSA 29/2003 - Metodo 1030) e successivi aggiornamenti;
- l) *"SIRe Acque (Sistema Informativo Regionale Acque)"*: sistema informativo integrato Regione Lombardia/ARPA Lombardia deputato a contenere i dati ufficiali relativi ai controlli ed autocontrolli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, agli scarichi (in ambiente e in fognatura) e loro autorizzazioni, alle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione ed agli agglomerati;

- m) "soglia di attenzione": valore che permette di intervenire con un'azione preventiva, finalizzata a impedire che la qualità dello scarico si approssimi ai valori limite di emissione previsti dalla normativa. I parametri da considerare allo scopo sono, a titolo indicativo e non esaustivo: misura della attività del fango biologico in funzione delle condizioni di carico organico (OURs), indice di volume del fango biologico (SVI e/o DSVI), indice biotico del fango (SBI), indice di bioflocculazione, valore di ossigeno disciolto nei reattori di ossidazione, mantenimento del valore di fattore di carico.

3 OBIETTIVI

Con la Direttiva si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati della direttiva comunitaria 91/271/CEE, del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e del regolamento regionale 24 marzo 2006 n.3 (in seguito r.r.3/2006);
- b) definire le procedure e le modalità di:
1. redazione dei programmi di controllo ed autocontrollo, con l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
 2. campionamento ed analisi, fissando i requisiti minimi di qualità per tali attività;
 3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali interessati.
- c) arricchire il sistema di conoscenze sull'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di:
1. supportare l'attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico;
 2. assumere decisioni per i programmi di controllo ed autocontrollo degli anni successivi;
 3. valutare l'idoneità e gli eventuali interventi di adeguamento delle apparecchiature, fisse e mobili, necessarie per eseguire i campionamenti;
 4. fornire informazioni utili alla elaborazione e alla verifica della pianificazione in materia di tutela e uso delle acque;
 5. valutare l'evoluzione dei controlli tramite l'interfacciamento con i sistemi di gestione dei processi.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE

4.1 La normativa comunitaria

La direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo in particolare il raggiungimento dell'obiettivo ambientale buono entro il 2015.

In tale contesto, la direttiva 91/271/CEE costituisce il riferimento per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane.

La direttiva 91/271/CEE individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell'agglomerato e della tipologia dell'area interessata dallo scarico e stabilisce le scadenze da rispettare per l'adeguamento dei trattamenti stessi.

Ai sensi dell'art. 16 della direttiva 91/271/CEE gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni due anni alla Commissione Europea un rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane. Per ottemperare a tale obbligo la Commissione Europea ha elaborato un apposito questionario, disposto all'art. 16 della direttiva 91/271/CEE, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in coerenza con quanto previsto dall'art. 75, comma 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., inoltra con cadenza biennale alle regioni per la compilazione⁽¹⁾.

4.2 La normativa nazionale

Il d.lgs.152/2006 e s.m.i. detta la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione della direttiva 91/271/CEE, il decreto stabilisce in particolare una disciplina di base per gli scarichi di acque reflue urbane, demandando alle Regioni la fissazione di valori limite di emissione diversi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nel rispetto delle condizioni previste del decreto stesso.

4.3 I provvedimenti distrettuali

In data 8 febbraio 2013, con decreto del Presidente dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO). Tale atto è stato pubblicato il 15 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 112, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

Il par. 3.6 dell'Elaborato 3 del PdGPO elenca le aree sensibili e i relativi bacini drenanti del Distretto idrografico come da paragrafo A, Allegato II della direttiva 91/271/CEE.

4.4 I provvedimenti regionali

Con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2006, n. 2244 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (di seguito PTUA), ai sensi dell'art. 44 del d.lgs.152/99 e dell'art. 55, comma 19 della l.r.26/2003.

Il PTUA indica le misure e gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici significativi e per la piena applicazione delle previsioni della direttiva 91/271/CEE.

A tale scopo, il PTUA demanda la fissazione dei valori limite di emissione da applicare allo scarico delle acque reflue urbane agli appositi regolamenti regionali di cui all'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r.26/2003.

¹ La compilazione definitiva del questionario e il suo invio è responsabilità regionale. I dati sono estratti da SIRE Acque.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

Il comma 4 dell'art. 26 della DGR 2244 del 29/3/06 demanda al regolamento regionale per gli scarichi di acque reflue e di prima pioggia (regolamento regionale 24 marzo 2006, n.4) di cui all'art. 52 della l.r.26/2003 la determinazione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane, secondo il recapito ed al fine del raggiungimento di tali obiettivi.

Il r.r.3/2006, definisce la disciplina e il regime autorizzatorio degli scarichi di reti fognarie, fissando i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento e le scadenze da rispettare per l'adeguamento degli impianti stessi.

La DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" stabilisce i criteri di individuazione degli agglomerati in Lombardia e definisce al capitolo 7 i trattamenti in loco dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS).

5 CONTROLLI DELLE ACQUE REFLUE URBANE: SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e della l.r.26/2003 l'autorità competente al controllo degli scarichi di acque reflue urbane è la Provincia, cui spetta il rilascio dell'autorizzazione per tale tipologia di scarichi.

L'art. 128, comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. stabilisce che "L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi".

In coerenza con le disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), che assegna ad ARPA le attività di controllo ambientale, le Province si avvalgono di ARPA per i controlli ambientali e devono pertanto concordare con la stessa un programma di controlli conforme ai requisiti del citato articolo 128 (cfr paragrafo 8.1).

Il programma deve rispettare le disposizioni dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., nonché la disciplina regionale sugli scarichi delle acque reflue urbane di cui al r.r.3/2006.

Restano ferme le competenze ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque di cui all'art. 135, comma 2 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

6 CONTROLLI

6.1 Indicazioni generali

Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede un numero minimo di controlli durante l'anno (gennaio - dicembre) per gli impianti di trattamento di potenzialità pari o superiore a 2.000 A.E per verificare il rispetto dei valori limite di emissione per:

- I parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- I parametri di cui alle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r. 3/2006;
- eventuali ulteriori parametri/prescrizioni previsti nei provvedimenti di autorizzazione.

Lo stesso d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa un numero minimo di controlli annuali per verificare il rispetto dei valori limite di emissione dei parametri di cui alla Tabella 3 del citato Allegato 5, precisando che i parametri da controllare sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura, quelli che possono essere dosati nell'impianto o i composti che possono derivare dal processo di depurazione, sulla base delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.

Per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. il r.r. 3/2006 fissa in Tabella 2 dell'Allegato B i valori limite di emissione prevedendo le modalità di accertamento e specificando in Tabella 7 dell'Allegato B il numero minimo di campioni da prelevare durante l'anno (gennaio - dicembre).

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di controlli da effettuare presso un impianto di trattamento delle acque reflue urbane si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. Fanno eccezione a questo criterio:

- gli impianti con una potenzialità autorizzata inferiore o uguale a 49 A.E. per i quali, di norma, non sono previsti controlli analitici, ma unicamente una verifica gestionale (manutenzione programmata);
- gli impianti con una potenzialità autorizzata compresa tra 50 A.E. e 100 A.E. per cui va effettuato dal Gestore solo 1 controllo annuo trattandosi di impianti semplici le cui performance sono legate unicamente all'adeguata progettazione ed alla manutenzione, come si evince anche dalla richiesta dell'unico parametro dei solidi sedimentabili quale limite da rispettare;
- in agglomerati che generano un carico maggiore o uguale a 2.000 A.E., gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)². Per tali trattamenti vanno effettuati i controlli in base alla potenzialità autorizzata dell'impianto.

La verifica dei valori dei parametri di cui alla Tabella 3 per gli impianti di trattamento di qualsiasi potenzialità, deve essere effettuata secondo quanto prescritto all'art. 10, comma 3 del r.r.3/2006.

La potenzialità di riferimento per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è quella indicata dal provvedimento di autorizzazione allo scarico. Tale provvedimento di norma autorizza la capacità organica di progetto dell'impianto.

In casi particolari, legati a singoli impianti significativamente sovradimensionati individuati dalla Provincia in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, la potenzialità autorizzata può essere inferiore alla capacità organica di progetto, ma deve comunque essere (Tabella A):

1. qualora l'agglomerato sia totalmente trattato da un solo impianto e sia presente una frazione di trattamenti individuali appropriati inferiore o uguale al 2,00% come ammesso dalla Commissione Europea almeno uguale al 98,00% del carico generato dall'agglomerato servito dall'impianto in oggetto;

² capitolo 7 della DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

2. qualora l'impianto in oggetto non sia l'unico a servizio di un agglomerato depurato come minimo al 98,00% (esclusi sistemi di trattamento individuali) almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso);
3. qualora l'agglomerato sia servito da impianto di depurazione (esclusi sistemi di trattamento individuali) per una percentuale inferiore al 98,00% e l'autorizzare la capacità organica di progetto comporterebbe un salto di soglia per i controlli almeno coincidente col carico in ingresso all'impianto (come da certificazione del Gestore attestante la media della settimana di massimo carico del refluo in ingresso). All'allacciamento di ulteriori tratti fognari l'autorizzazione va integrata coi nuovi carichi in ingresso comunicati tempestivamente alla provincia da parte del Gestore. Se la capacità organica di progetto rientra nella classe di controlli del carico in ingresso all'impianto attestato dal Gestore si deve autorizzare la capacità organica di progetto⁽³⁾.

Tabella A - Dimensioni di impianti di acque reflue urbane (DP) autorizzabili in rapporto alla frazione di servito dell'agglomerato (AG) di appartenenza

	Solo 1 DP a servizio dell'AG	Più DP a servizio dell'AG
Frazione depurata dell'AG \geq 98,00%	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il 98,00% del carico generato dall'AG	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto
Frazione depurata dell'AG $<$ 98,00%	Potenzialità autorizzabile compresa tra la capacità organica di progetto ed il carico in ingresso all'impianto (da aggiornare)	

La potenzialità autorizzata non può essere superiore alla potenzialità di progetto dell'impianto.

Nei casi in cui la potenzialità di progetto non è nota o è stata definita rispetto a normative non più in vigore, il Gestore deve procedere alla verifica della capacità organica di progetto inviando la relazione tecnica a Ente Responsabile dell'ATO, Provincia e Dipartimento ARPA territorialmente competente. Regione Lombardia riconosce una sola metodologia per effettuare il ricalcolo e tale metodo sarà specificato con circolare. Alla pubblicazione della circolare i Gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di dimensione da ridefinire avranno sei mesi di tempo per attuare tale operazione.

Qualora la Provincia decida di autorizzare una potenzialità differente rispetto alla capacità organica di progetto dell'impianto tale potenzialità va preventivamente condivisa con l'Ente responsabile dell'ATO.

Per gli scarichi degli impianti di trattamento provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti devono essere autorizzate, in conformità al r.r.3/2006, potenzialità di riferimento per il rispetto dei limiti di emissione allo scarico differenti da quella di progetto, che tengano conto delle linee effettivamente attivate nelle diverse stagioni ossia i limiti da rispettare devono essere variati durante l'anno in funzione delle fluttuazioni stagionali.

Il numero di controlli da effettuare presso l'impianto deve essere stabilito in funzione della dimensione dell'agglomerato servito. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve esplicitare tutti gli aspetti sopra descritti.

Le potenzialità autorizzate degli impianti e i carichi generati dagli agglomerati di riferimento sono quelli presenti in SIRe Acque nelle schede descrittive degli impianti e degli agglomerati.

La valutazione della conformità dell'impianto viene comunque effettuata sul totale dei controlli realizzati valutando l'eventuale superamento dei limiti in relazione alla stagione in cui ciascun campionamento ha avuto luogo.

Gli impianti di trattamento di acque reflue industriali (come definite nella direttiva 91/271/CEE) che collettano e trattano altresì acque reflue urbane devono essere controllati anche con le modalità degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, facendo riferimento al carico civile in ingresso indicato in autorizzazione. In nessun caso è possibile autorizzare un intervallo di potenzialità, ma va sempre indicato un numero specifico.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un controllo (lettera e del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario che venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

6.2 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati di dimensione \geq a 2000 A.E.

La Tabella B riporta il numero minimo di campioni per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti per i parametri delle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i. per gli scarichi degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati pari o superiori a 2.000 A.E. Il numero si riferisce ai campioni con finalità sia di controllo che di autocontrollo.

Per la verifica dei valori limite previsti per i parametri della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e/o dei valori limite di cui ai parametri delle Tabelle 4, 5 e 6 dell'Allegato B al r.r.3/2006, il decreto prevede che i campionamenti effettuati dall'autorità competente possono essere sostituiti con quelli effettuati dal Gestore, qualora quest'ultimo garantisca un sistema di rilevamento (e quindi di campionamento e di analisi) e di trasmissione dei dati ritenuto idoneo dall'autorità di controllo⁴.

Tabella B - N. campioni annuali per la verifica di conformità di impianti a servizio di agglomerati (AG) con dimensione maggiore o uguale a 2.000 A.E. (d.lgs.152/2006 e s.m.i.)

Dimensione dell'AG	N° campioni per i parametri di Tab. 1	N° campioni per i parametri di Tab. 2	N° campioni per i parametri di Tab. 3
2.000 \leq A.E. < 10.000	12 ⁽⁵⁾	12 ^{(3) (6)}	1
10.000 \leq A.E. < 50.000	12	12	3
A.E. \geq 50.000	24	24	6

³ Si precisa che tale situazione non rispetta quanto prescritto dalla Dir. 91/271/CEE e va pertanto resa conforme nel più breve tempo possibile.

⁴ Vedere paragrafo 8.1

⁵ 12 campioni il primo anno di controllo e 4 negli anni successivi se nell'anno precedente a quello considerato il numero di campioni conformi è tale da ritenere lo scarico regolare; qualora il numero di campioni non conformi dell'anno precedente superi quello stabilito dalla normativa, l'anno successivo il numero di campioni da prelevare torna ad essere 12.

⁶ solo per il fosforo totale nel caso i valori limite di emissione da rispettare siano quelli di cui alla Tab. 4, Allegato B del r.r.3/2006.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

In presenza di attestazione di idoneità, il Gestore presenta alla Provincia e ad ARPA il programma annuale dei controlli e degli auto-controlli secondo le modalità indicate al punto 8.1. In caso nel corso dell'anno il Gestore abbia necessità di variare il programma dei controlli e degli autocontrolli concordato deve comunicarlo all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁷⁾ e alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza motivando la variazione necessaria.

Sulla base di quanto sopra, ARPA definisce un proprio programma annuale di controlli garantendo il numero minimo di campionamenti indicato in Tabella C. Tali campioni sono finalizzati:

- alla verifica della conformità dello scarico dell'impianto di trattamento alle disposizioni nazionali e regionali a fini fiscali avendo come riferimento la potenzialità autorizzata dell'impianto;
- alla verifica della conformità dello scarico degli impianti di trattamento alle disposizioni comunitarie vigenti avendo come riferimento non la potenzialità dell'impianto, ma la dimensione dell'agglomerato;
- all'accertamento della qualità dei controlli effettuati dal Gestore.

Tabella C - N. campionamenti annuali eseguiti da ARPA Lombardia in base alla dimensione dell'agglomerato (AG) servito dall'impianto (Tabelle 1 e 2, Allegato 5 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e le corrispondenti del r.r. 3/2006)

Dimensione dell'AG	N° campioni per il primo anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata l'irregolarità dello scarico rispetto ai parametri della Tab. 1	N° campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare rispetto ai parametri Tab. 1	N° campioni parametri Tab. 2
2.000 ≤ A.E. < 10.000	3	1	1 ⁽⁸⁾
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3	3	3
A.E. ≥ 50.000	6	6	6

Per gli impianti di trattamento in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, in conformità all'art. 10, comma 3 del r.r.3/2006, ARPA garantisce il numero minimo di prelievi indicato nella Tabella D per i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato stesso.

Tabella D - N° di controlli annuali effettuati da ARPA sugli impianti che ricevono scarichi industriali per conformità ai limiti previsti per i parametri Tab. 3 d.lgs.152/2006 e s.m.i.

Dimensione dell'AG	N. controlli parametri Tab. 3
2.000 ≤ A.E. < 10.000	1
10.000 ≤ A.E. < 50.000	3
A.E. ≥ 50.000	6

In analogia con quanto previsto al punto 6.1 Indicazioni Generali in merito ai controlli del Gestore fanno eccezione alle tabelle C e D:

- gli impianti autorizzati a trattare fino a 100 A.E. inseriti in agglomerati che generano un carico ≥ 2000 A.E. per i quali non sono previsti controlli di ARPA;
- gli impianti di trattamento in loco di acque reflue urbane convogliate con sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS)⁹⁾ per i quali non sono previsti controlli di ARPA;
- gli impianti con potenzialità autorizzata tra 101 A.E. e 1.999 A.E. per i quali la valutazione su numero, tipologia e periodicità del controllo viene definita a livello regionale da ARPA sulla base di specifiche esigenze.

6.3 Esecuzione dei controlli - impianti di trattamento a servizio di agglomerati < di 2.000 A.E.

Ai sensi dell'art. 36 del r.r.3/2006 gli accertamenti per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti di trattamento autorizzati a trattare un carico compreso fra 101 A.E. e 1.999 A.E. sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di 3 ore, fermo restando la possibilità di stabilire in sede di autorizzazione modalità diverse di campionamento in considerazione delle caratteristiche degli scarichi. Per impianti autorizzati a trattare un carico compreso tra 101 A.E. e 400 A.E. è accettato il campionamento istantaneo solo se accompagnato da motivazione valida.

Per gli impianti autorizzati a trattare un carico compreso fra 50 A.E. e 100 A.E. che devono effettuare 1 controllo all'anno in base alla Tabella E, la presente Direttiva prescrive il prelievo istantaneo.

Per gli scarichi di acque reflue urbane derivanti da impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 1.999 A.E. il Gestore, ai sensi del comma 2 del citato articolo del r.r.3/2006, esegue a intervalli regolari i controlli in base al numero minimo annuo di campioni di cui alla Tabella E.

Tabella E - N° campioni che il Gestore deve eseguire per verifica della conformità ai parametri di tab. 2 del 3 r.r.3/2006

Dimensione dell'AG	N° campioni per il 1° anno e anno successivo a quello in cui sia stata accertata la irregolarità dello scarico	N° campioni per gli anni successivi a quello in cui lo scarico sia risultato regolare
50 ≤ A.E. ≤ 100	1	1
100 < A.E. ≤ 400	6	3
400 < A.E. < 2.000	8	4

La verifica da parte di ARPA della qualità degli accertamenti eseguiti dal Gestore è condotta con riferimento alla conformità dell'im-

7 L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trovano sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

8 Nel caso di Tabella 4 r.r.3/2006 solo per il fosforo totale.

9 capitolo 7 della DGR 12 dicembre 2013 - n. X/1086 Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"

pianto di trattamento alle disposizioni del r.r.3/2006, alla normativa tecnica regionale ed al provvedimento autorizzativo.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 50 A.E. e 400 A.E. la verifica da parte di ARPA è basata sulla documentazione inerente la gestione dell'impianto. La gestione dell'impianto deve assicurare il rispetto del valore limite di emissione previsto per i parametri indicati in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

Per gli impianti al servizio di agglomerati di dimensione compresa tra 401 A.E. e 1.999 A.E. ARPA deve effettuare almeno un campionamento dello scarico nell'arco di validità dell'autorizzazione rilasciata per verificare che il Gestore assicuri il rispetto dei valori limite di emissione previsti in Tabella 2, allegato B del r.r.3/2006.

7 AUTOCONTROLLI

7.1 Indicazioni generali

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggetti agli autocontrolli sono quelli con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 2.000 A.E..

Ai fini della presente Direttiva il numero minimo annuo (gennaio - dicembre) di autocontrolli da effettuare presso un impianto si stabilisce in base alla dimensione dell'agglomerato servito. Ai sensi del punto 1.1 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i., il Gestore deve garantire un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello indicato nella Tabella B del punto 6.2) per i parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque in ingresso agli impianti stessi.

Gli autocontrolli sono essenziali non solo per una comprensione più approfondita del funzionamento e dell'efficienza degli impianti di trattamento, ma anche ai fini:

- di valutare la riduzione complessiva di fosforo totale e azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conseguentemente a quanto previsto dal PTUA e dal Piano di Gestione del Distretto del bacino idrografico del Po (PdGPo) in attuazione della direttiva 271/91/CEE;
- di riscontrare gli obblighi di informazione stabiliti a livello comunitario e nazionale, tra cui rientrano i dati utilizzati per la valutazione di cui al punto precedente.

I dati degli autocontrolli sono pertanto necessari all'espletamento dei compiti posti in capo alla Regione per i profili esaminati e devono essere raccolti e forniti secondo le procedure di cui alla presente Direttiva.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dal Gestore devono essere inseriti in SIRe Acque, secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'applicativo stesso.

Per ogni campionamento effettuato ai fini dell'esecuzione di un autocontrollo (lettera c del capitolo 2 della presente Direttiva) è necessario al Gestore venga compilato un verbale di campionamento secondo il modello riportato nell'Allegato A alla presente Direttiva. Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRe Acque, oltre ai dati analitici dei controlli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo verbale di campionamento.

7.2 Esecuzione degli autocontrolli

Di seguito sono specificate le modalità di esecuzione degli autocontrolli:

- a) per gli impianti con potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa;
- b) per gli impianti di potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E., deve essere utilizzato sia in ingresso che in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata;
- c) deve essere precisamente individuato il punto di prelievo dei campioni per gli autocontrolli sulle acque reflue in ingresso all'impianto.

I campioni degli autocontrolli in ingresso e in uscita all'impianto devono essere regolarmente e omogeneamente distribuiti durante l'anno per consentire la determinazione del carico annuale trattato di BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale e azoto totale.

8 IDONEITÀ DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E DI TRASMISSIONE DEI DATI E GIUDIZIO DI CONFORMITÀ

8.1 Idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore

Il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore deve essere valutato dal Dipartimento ARPA di competenza, all'avvio dell'impianto e annualmente, contestualmente all'emissione del giudizio di conformità, salvo valutazioni specifiche che emergano durante le attività di controllo, per verificare che il Gestore abbia i requisiti che garantiscono modalità di campionamento e analisi equivalenti a quelle adottate da ARPA. Se il Gestore rispetta i requisiti richiesti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è considerato "idoneo".

In caso contrario è attribuita una idoneità con riserva. ARPA comunica gli adeguamenti necessari alla Provincia che provvede a comunicarli al Gestore specificando i tempi entro i quali devono essere realizzati; nel caso in cui l'adeguamento non avvenga nei tempi prestabiliti il sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati verrà giudicato "non idoneo".

L'attestazione di idoneità, non idoneità o idoneità con riserva del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati si ritiene ogni anno automaticamente rinnovata nel caso in cui resti invariata.

Qualsiasi variazione di idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati è comunicata da ARPA al Gestore, all'Ente responsabile dell'ATO e alla Provincia.

Gli aspetti da considerare per valutare l'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati del Gestore sono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

8.1.1 Requisiti per il campionamento

Presso gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E. devono essere effettuati campionamenti medi ponderati sulle 24 ore (punto 1.1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs.152/2006 e s.m.i) mediante S.A.P.

Le caratteristiche dei S.A.P. possono differire in funzione della potenzialità autorizzata degli impianti di trattamento (Tabella F):

- **potenzialità autorizzata compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.:** S.A.P. sia in ingresso che in uscita anche del tipo a postazione mobile (ovvero portatili), comunque refrigerati, rispondenti alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegati a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabili in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa affinché il campionamento sia medio nelle 24 ore e rappresentativo della qualità dello scarico.

Per tali impianti, qualora non sia previsto il collegamento ad un misuratore di portata, il Gestore deve eseguire misure della portata in ingresso e in uscita all'impianto, sia in tempo asciutto sia in tempo di pioggia, per definire una curva di portata di riferimento idonea alla programmazione del S.A.P. in accordo con il Dipartimento ARPA.

In assenza di misure sufficientemente attendibili, in alternativa alla curva di portata, il prelievo è ritenuto rappresentativo se è garantito un numero minimo significativo di aliquote prelevate in modo specifico per il singolo impianto concordando con ARPA nel dettaglio le modalità di esecuzione.

- **potenzialità autorizzata pari o superiore a 10.000 A.E.:** deve essere installato in ingresso e in uscita all'impianto un S.A.P. del tipo a postazione fissa, refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata al fine di eseguire campionamenti medi ponderati alla portata.

Tabella F - Caratteristiche tecniche della strumentazione da utilizzare per i controlli e gli autocontrolli per gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata pari o superiore a 2.000 A.E.

Potenzialità impianto	Ingresso impianto	Uscita impianto
2.000 ≤ A.E. < 10.000	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa	S.A.P. fisso o portatile, comunque refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992, non necessariamente collegato a sistemi di misura della portata, ma comunque programmabile in modo da rendere il prelievo correlato alla stessa
A.E. ≥ 10.000	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata	S.A.P. fisso e refrigerato, rispondente alla norma ISO 5667-10:1992 collegato ad un sistema di misura della portata

In ogni caso, il programma di prelievo impostato nel S.A.P. concordato tra il Dipartimento ARPA e il Gestore una volta stabilito non dovrà subire modifiche se non preventivamente comunicate e contestualmente validate da ARPA.

Per garantire l'omogeneità dei campionamenti, il Gestore mette a disposizione di ARPA i sistemi di campionamento, secondo specifici accordi che possono prevedere indicativamente le seguenti modalità:

- sigillatura del campionatore e del punto di misura da parte di ARPA ed estrazione del campione dal S.A.P. il giorno successivo;
- obbligo del Gestore di tenere sempre a disposizione di ARPA il campionatore fino ad un'ora prestabilita e concordata.

Per gli impianti di trattamento inferiori ai 10.000 A.E. non presidiati con continuità, il Gestore mette a disposizione di ARPA l'attrezzatura per il prelievo dei campioni, previo preavviso di 24 ore.

8.1.2 Requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi

Il Gestore deve avere a disposizione, anche tramite contratto, un laboratorio di analisi dotato di certificazione ISO 9001 in attesa che venga accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, fosforo totale, azoto totale.

8.1.3 Requisiti per la trasmissione dei dati
8.1.3.1 Programma annuale dei controlli e degli autocontrolli

Il Gestore inserisce in SIRE Acque il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli, per la sua validazione, entro il 30 novembre di ogni anno, per tutti gli impianti di trattamento con potenzialità autorizzata maggiore o uguale a 50 A.E..

ARPA, sentita la Provincia competente, valida in SIRE Acque il programma attestandone la completezza e l'adeguatezza ai criteri della presente Direttiva in riferimento alle informazioni di seguito indicate.

Il programma annuale dei controlli e degli autocontrolli deve riportare:

1. il numero dei controlli e degli autocontrolli che verrà effettuato per i parametri BOD5, COD, solidi sospesi, nonché per i parametri fosforo totale, azoto totale, grassi/oli, solidi sedimentabili ed azoto ammoniacale ove previsti, fermo restando il numero minimo previsto dal d.lgs.152/2006 e s.m.i e dal r.r.3/2006. Nel caso di opzionalità del numero dei controlli in base alla conformità registrata nell'anno precedente, in attesa dell'espressione del giudizio ARPA, si inserisce il numero massimo di controlli. Tale numero sarà eventualmente variato in seguito a comunicazione del Dipartimento ARPA territorialmente competente. Ove il gestore intenda effettuare un numero di controlli ai fini fiscali maggiore del numero minimo necessario deve obbligatoriamente programmarli e non può stabilire di eseguirli in corso d'anno;
2. le date di prelievo dei campioni e le modalità di esecuzione degli stessi;
3. i dati identificativi e di qualità del laboratorio individuato per le analisi.

Il programma di cui sopra verrà integrato con il numero di controlli ordinari di cui alla precedente Tabella C effettuati da ARPA.

Le date di esecuzione dei prelievi per i controlli e gli autocontrolli sono programmate secondo un criterio di regolare e omogenea distribuzione durante l'anno, tenendo conto, per gli impianti soggetti a fluttuazione stagionale, anche dei periodi di massimo carico.

Gli autocontrolli sono effettuati garantendo la significatività del calcolo delle percentuali di abbattimento per i parametri indicati, anche ai fini delle valutazioni e dei riscontri agli obblighi di informazione di cui al punto 7.1.

Dopo il 30 novembre ARPA può motivatamente richiedere una integrazione o modifica al programma in base ai risultati di tutti i con-

troli effettuati durante l'anno.

Il programma dei controlli e autocontrolli definitivo - validato da ARPA - deve, in ogni caso, essere presente in SIRE Acque entro il 15 febbraio dell'anno cui si riferisce.

Ogni modifica al programma dei controlli e degli autocontrolli proposta dal Gestore in tempi successivi alla data di trasmissione va segnalata e motivata al Dipartimento ARPA di competenza via e-mail dipartimentale di SIRE Acque ⁽¹⁰⁾ e via PEC per poi procedere alla sua modifica nell'applicativo SIRE Acque.

8.1.3.2 Dati di controllo e di autocontrollo

La trasmissione dei dati di controllo e di autocontrollo da parte del Gestore è effettuata tramite inserimento diretto dei dati analitici on-line per mezzo del sistema SIRE Acque. L'inserimento degli esiti del monitoraggio deve avvenire entro la conclusione del mese successivo a quello della data prevista per l'effettuazione del campionamento secondo il programma dei controlli approvato.

Nelle note della scheda di inserimento dei dati analitici devono essere riportati gli eventi di guasto, malfunzionamento, scarico anomalo e manutenzione straordinaria, con le relative date e i riferimenti alle comunicazioni specificate al paragrafo "Ulteriori comunicazioni".

8.1.3.3 Rapporti di prova

Nella scheda di inserimento dei dati analitici di SIRE Acque, oltre ai dati analitici dei controlli e degli autocontrolli, il Gestore deve inserire obbligatoriamente anche il relativo rapporto di prova ed il verbale di campionamento.

I rapporti di prova devono riportare:

- i dati anagrafici dell'impianto di trattamento (codice regionale impianto, denominazione impianto, nome del Gestore, comune, via, codice del punto di prelievo),
- le modalità di prelievo,
- la data e l'ora di inizio e di fine del campionamento, la temperatura del campione nella fase di composizione finale e all'accettazione del laboratorio,
- la data di inizio e di fine analisi,
- il codice attribuito al campione,
- le metodiche analitiche utilizzate,
- la tabella di rispetto,
- i risultati nelle unità di misura appropriate,
- l'incertezza della misura,
- il responsabile delle analisi.

Nel caso gli esiti analitici mostrino superamenti dei valori limite allo scarico, il Gestore deve darne comunicazione al Dipartimento provinciale ARPA (all'indirizzo e-mail SIRE Acque⁽⁷⁾ e alla PEC del Dipartimento) competente, alla Provincia e all'Ente responsabile dell'ATO entro cinque giorni dalla conclusione dell'analisi indicando le cause del superamento e gli interventi correttivi adottati o che si intendono adottare.

La fattispecie di cui sopra è riferita:

- al superamento delle concentrazioni per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi oltre le percentuali di tolleranza di cui all'allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- al verificarsi, per gli stessi parametri, del numero di superamenti ammessi su base annua ai sensi del medesimo allegato, calcolato sul numero dei controlli indicato nel programma annuale dei controlli.

8.1.3.4 Ulteriori comunicazioni

Per una valutazione delle circostanze che possono avere conseguenze sul permanere dell'idoneità del sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati, sul rispetto dei limiti e sulla validazione dei dati, il Gestore comunica alla Provincia e a ARPA:

- il raggiungimento di eventuali soglie limite di attenzione, concordate con la Provincia e ARPA, indicando le attività di monitoraggio e le regolazioni di processo attuate per rientrare entro le normali condizioni di esercizio;
- le operazioni di manutenzione ordinaria sull'impianto che interferiscono con il campionamento in modo tale da provocare il peggioramento della qualità dello scarico. Tali operazioni devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo. La comunicazione via e-mail deve motivare il periodo necessario per rientrare nelle normali condizioni di esercizio e prevedere almeno una data di campionamento nel periodo in cui è operata la manutenzione. Il provvedimento di autorizzazione allo scarico deve prevedere l'eventuale deroga ai limiti previsti durante il periodo di manutenzione ordinaria;
- le operazioni di manutenzione straordinaria eseguite sul S.A.P. e/o sugli strumenti di misura della portata. La comunicazione via e-mail del guasto o della disfunzione che rende indisponibile la strumentazione deve pervenire entro il giorno in cui si è verificato il guasto/disfunzione. I problemi inerenti la strumentazione devono essere risolti possibilmente entro 15 giorni non lavorativi dalla data in cui è avvenuto il guasto o la disfunzione. Per riparazioni che richiedono tempi superiori deve essere messo a disposizione un altro autocampionatore e/o un altro misuratore di portata, in grado di garantire le medesime caratteristiche del sistema installato. In ogni caso, i controlli del Gestore in uscita previsti dal programma devono essere eseguiti nelle date previste con SAP portatile messo a disposizione del Gestore; analogamente un SAP portatile deve essere messo a disposizione di ARPA con preavviso di 24 ore nel caso di esecuzione di controlli ARPA. In tal caso è possibile derogare al collegamento al misuratore di portata e alla programmazione in base a curva di portata;
- i guasti rilevanti e/o l'arrivo di scarichi anomali in ingresso all'impianto. La comunicazione via e-mail dei guasti rilevanti e/o dell'arrivo di scarichi anomali deve pervenire tempestivamente e comunque entro la conclusione del primo giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento. La documentazione attestante gli interventi effettuati per rientrare nelle normali condizioni di esercizio o le azioni per individuare il responsabile dell'evento anomalo, nonché i provvedimenti correlati, sono trasmessi immediatamente e dopo l'avvenuta risoluzione del problema alla PEC del Dipartimento ARPA di competenza. Per gli eventuali periodi transitori occorrenti per la messa a regime degli impianti conseguenti a guasti o a operazioni di avviamento e di arresto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia, come previsto dall'art. 101, comma 1 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

¹⁰ L'elenco completo degli indirizzi e-mail dipartimentali di SIRE Acque si trova sul sito web di SIRE Acque <http://sireacque.arpalombardia.it/>.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

8.1.4 Verifica della qualità dei controlli effettuati dal gestore

I controlli effettuati da ARPA e quelli del Gestore sono utilizzati complessivamente per costruire una popolazione di dati statisticamente rilevante per la valutazione della qualità del dato e la successiva espressione del giudizio di conformità dello scarico dell'impianto di trattamento come previsto dalla normativa vigente.

I controlli di ARPA possono essere effettuati nelle stesse date previste dal programma annuale del Gestore o in date differenti. Sono comunque pianificate e comunicate tramite SIRE Acque dai Dipartimenti ARPA ad ARPA Sede Centrale.

Qualora dai controlli effettuati in contemporanea emergano discordanze analitiche, verificate le possibili cause (tenendo conto degli intervalli di incertezza di misura), sono utilizzati solo i dati di ARPA, per la valutazione statistica della qualità del dato e per l'espressione del giudizio di conformità.

Nel caso in cui gli esiti dei controlli effettuati dal Gestore siano difformi da quelli effettuati da ARPA in date differenti, ARPA procede a un approfondimento tecnico per chiarire le ragioni della difformità riscontrata, incentrato su una o più delle attività seguenti:

- ulteriori campionamenti dello scarico, con una frequenza che può essere superiore a quella di norma prevista dalla Tabella B, in ragione di continua discordanza dei dati a confronto, della entità della discordanza e di difformità dell'esito;
- valutazione del permanere dei requisiti qualitativi per l'esecuzione delle analisi e dei campionamenti;
- verifica delle attività⁽¹¹⁾ svolte dal Gestore, in modo integrato al programma annuale dei controlli e finalizzate al monitoraggio delle prestazioni e alla regolazione del processo depurativo, anche per il rispetto delle eventuali soglie limite di attenzione concordate con la Provincia e ARPA.

Qualora dall'approfondimento tecnico risulti la validità dei dati, il sistema è confermato come idoneo.

In caso di esito negativo, e/o se non vengono rispettati uno o più dei requisiti prima descritti, ARPA attribuisce al sistema l'idoneità con riserva indicando gli adeguamenti necessari per la loro realizzazione.

La Provincia provvede ad emettere diffida nei confronti del Gestore richiedendo gli adeguamenti indicati da ARPA. Inoltre, ARPA valuta come impostare il proprio programma di controlli nell'anno successivo, sottoponendo il sistema a una nuova procedura di verifica del possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'idoneità, comprensiva dell'esame delle modalità di conduzione e di monitoraggio dell'impianto.

Se il Gestore non adempie alle prescrizioni indicate viene dichiarata la non idoneità.

Nella tabella seguente sono schematizzati gli elementi che portano alla dichiarazione di idoneità con riserva e non idoneità con le azioni che ne conseguono:

Tabella G - Requisiti per attribuzione dell'idoneità al sistema di rilevamento e trasmissione dei dati

TIPO DI CRITICITA'	IDONEITA' CON RISERVA	NON IDONEITA'
a) CAMPIONAMENTO	SAP non refrigerato	Assenza SAP
	SAP non collegato a misuratore di Q (per impianti con potenzialità ≥ 10.000 A.E.) o non programmato (in base alla curva di portata o in modo concordato con ARPA, per impianti con potenzialità compresa tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E.)	SAP presente, ma non utilizzato
	Programma di campionamento non condiviso tra Gestore e ARPA	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Modalità di campionamento diversa da quella prevista per la classe dimensionale autorizzata dell'impianto e non sia giustificata	
	Ripetuta ritardata riparazione del SAP durante l'attività annuale di controllo	
Mancanza del verbale di prelievo o gravi carenze nello stesso		
Discordanza tra date di prelievo effettive e date di prelievo programmate da calendario dei controlli non preventivamente comunicate		
b) ANALISI	Rapporto di prova non completo di tutte le informazioni richieste	Laboratorio non in possesso delle certificazioni richieste
	Date inizio analisi > 24h dal prelievo (ovvero il ritiro del campione dal punto di campionamento)	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
c) TRASMISSIONE	Programma dei controlli inviato, ma non completo	Mancata trasmissione del programma dei controlli
	Dati inseriti in SIRE Acque in modo non completo	Mancato inserimento dei dati in SIRE Acque

¹¹ A titolo indicativo e non esaustivo, le attività riguardano il monitoraggio dei seguenti aspetti: valore di fango di supero e produzione media giornaliera di fango disidratato; mantenimento dei valori ottimali per i parametri operativi, quali età e carico del fango, portate di regolazione, pH, redox, ossigeno disciolto, solidi totali e volatili nel reattore di ossidazione e ricircoli, ecc.; qualità e attività del fango biologico; test respirometrici (OUR, AUR e NUR); verifica di funzionalità (capacità dei sistemi di fornitura dell'ossigeno, caratteristiche di sedimentabilità del fango attivo e potenzialità dei sedimentatori finali, calcolo dei consumi energetici e dei consumi di materiali e reagenti, capacità di trattamento di rifiuti liquidi, se l'impianto è interessato al trattamento).

TIPO DI CRITICITA'	IDONEITA' CON RISERVA	NON IDONEITA'
d) VERIFICA QUALITA' CONTROLLI	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 2 anni	Difformità dell'esito tra serie di dati ARPA e serie di dati del Gestore per almeno 3 anni
	Discordanza statistica tra serie storica di dati ARPA e serie storica di dati del Gestore, rilevata con l'applicazione di opportuni test ⁽¹²⁾	Persistenza e/o cumulo delle carenze che hanno dato luogo o possono dare luogo alla idoneità con riserva
	Ripetuta discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili	Perdurante discordanza analitica tra esiti di controlli ARPA ed esiti di controlli del Gestore, eseguiti sul medesimo campione 24 h; la discordanza analitica è riscontrabile nel caso in cui i rispettivi intervalli di incertezza estesa non siano sovrapponibili

Le attività di monitoraggio di cui alla lettera c), qualora svolte anche in parte da ARPA nelle date individuate dal Gestore per il controllo dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006, sono utilizzate per la valutazione degli esiti dei detti prelievi e della loro rappresentatività rispetto alle condizioni reali di funzionamento dell'impianto.

8.2 Espressione del giudizio di conformità annuale

Fatta salva l'attività di controllo del Gestore, le attività di campionamento di ARPA sono omogeneamente distribuite durante l'anno e indicate in SIRE Acque per la condivisione con le Province.

I dati analitici riscontrati dai Dipartimenti ARPA saranno disponibili in SIRE Acque.

Il giudizio di conformità dell'impianto di trattamento ai valori limite dei parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e a quelli più restrittivi fissati dal r.r.3/2006 è espresso da ARPA attenendosi alle indicazioni di cui al punto 8.1 e con riferimento a ciascuna delle fattispecie rappresentate al punto stesso.

Il giudizio di conformità tiene conto complessivamente dell'esito dei prelievi effettuati da ARPA e di quelli del Gestore ed è espresso in tempi tali da garantire la corretta esecuzione dei controlli dell'anno successivo, fermi restando i tempi tecnici necessari per formulare il giudizio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il giudizio di conformità è inserito in SIRE Acque da ARPA.

9 VERIFICA DEI VALORI LIMITE DELLA TABELLA 3 DELL'ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.

Fermo restando l'autonomia decisionale di ARPA, è opportuno che i campionamenti per la verifica dei valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i. siano effettuati utilizzando i sistemi di campionamento messi a disposizione dal Gestore, con modalità analoghe a quelle previste per la verifica dei parametri delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, al fine di utilizzare gli stessi campioni anche per la verifica dei parametri delle citate Tabelle.

ARPA definisce modalità e in particolare tempi di campionamento differenti in relazione al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- guasto o mal funzionamento del programma del S.A.P.;
- condizioni anomale di esercizio dell'impianto, come quelle dovute alla presenza di scarichi in uscita palesemente anomali, a situazioni di urgenza ed emergenza;
- campionamento finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente deperibili o che in relazione alla volatilità richiedono modalità di campionamento non compatibili con l'utilizzo dei normali campionatori automatici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pH, Escherichia Coli, saggio di tossicità acuta, azoto nitroso, solfuri, cloro attivo libero, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi clorurati, solventi organici azotati, idrocarburi totali).

10 PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DEL CARICO DI FOSFORO TOTALE E DI AZOTO TOTALE

Per monitorare la situazione sotto il profilo della riduzione complessiva del carico di fosforo totale e di azoto totale in ingresso agli impianti di trattamento situati sul territorio regionale e per rispondere agli obblighi di informazione in materia alla Commissione europea, ARPA valuta annualmente la percentuale di abbattimento del carico per i parametri azoto e fosforo totale operata dagli impianti di trattamento.

La valutazione è basata sull'utilizzo dei dati degli autocontrolli in coerenza con la normativa statale e regionale.

La metodologia da seguire per la valutazione è quella definita dall'Autorità di bacino del fiume Po nella relazione "Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'applicazione della direttiva 91/271/CEE nel bacino del fiume Po. Procedura d'infrazione n. 2009/2034".

11 COSTI

I costi legati all'implementazione e alla gestione dei sistemi di controllo e di autocontrollo sono considerati ai fini della relativa copertura nella tariffa del servizio idrico di cui all'articolo 154 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. e all'articolo 51 della l.r.26/2003.

12 CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

ARPA elabora entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sui controlli dell'anno precedente. Essa consiste in un rapporto sulle modalità

¹² Le attività di controllo di tipo fiscale di valutazione della qualità dei dati di cui sopra si esplicano attraverso l'analisi di una popolazione statisticamente rilevante, mediante strumenti quali ad esempio le comuni formule di calcolo che mettono a confronto medie differenti (t di Student). A discrezione del Dipartimento potranno essere utilizzati strumenti differenti quali software statistici ad analisi multivariata.

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

di svolgimento dei programmi di controllo e di autocontrollo e sui risultati dei programmi stessi relativi all'anno precedente, evidenziando le carenze degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla normativa europea e a quella nazionale e regionale, nonché le eventuali proposte atte a superare alcune delle criticità riscontrate.

Il rapporto è pubblicato su SIRe Acque.

Allegato A

ID Impianto ^(a)	Nome Impianto ^(a)		
Località	Via	n°	
Comune di	Provincia		
VERBALE DI CAMPIONAMENTO N.			

Il giorno del mese di anno....., dalle ore alle ore
 il/i sottoscritto/i
 nel ruolo di in servizio presso
 ha/hanno effettuato un campionamento di acque reflue presso il punto di prelievo:
 ingresso impianto uscita impianto altro.....

Si è proceduto al prelievo di un campione adottando la seguente modalità:
 medio ponderato 24 ore (periodo di prelievo dalle ore..... del..... alle ore..... del.....) n°
 aliquote.....

Modalità di programmazione SAP tempo portata (..... ml prelevati ogni m³ scaricati)
 medio ponderato 3 ore (periodo di prelievo dalle ore..... del..... alle ore..... del.....) n°
 aliquote.....
 medio composito (dalle ore del alle ore del)
 istantaneo, per le seguenti motivazioni

Tipo di controllo:
 controllo autocontrollo altro

Temperatura campione all'atto del prelievo°C (in caso di campionamento da SAP si intende la
 temperatura del campione all'atto dell'estrazione da SAP)

Il refluo prelevato è composto da n° aliquote ed è stato omogeneizzato in un unico recipiente in modo da
 ottenere un campione medio, suddiviso nei seguenti contenitori:

- n° contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
- n° contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
- n° contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica
- n° contenitore/i del volume di litri per analisi chimica tossicologica batteriologica

Modalità di refrigerazione:
 frigo portatile a siberini frigo portatile a compressore altro.....
 non necessaria in quanto il campione viene immediatamente consegnato al laboratorio interno all'impianto

Volume acque reflue urbane INGRESSO m³/giorno ^(b)

Volume acque reflue urbane sfioratori parziali m³/giorno ^(b)

Volume acque reflue urbane USCITA m³/giorno ^(b)

Condizioni meteorologiche del giorno di campionamento:

Condizioni meteorologiche del giorno precedente al campionamento:.....

OSSERVAZIONI:.....

Firma dei Verbalizzanti

^(a) Identificativo e denominazione regionali riportati in SIRE Acque
^(b) Nel caso di prelievo medio specificare il volume corrispondente al periodo totale di campionamento

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

D.d.s. 31 ottobre 2014 - n. 10161
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA regionale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., del progetto di progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B1_ATE6, sito in località «Splughetta» del comune di Campodolcino (SO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

OMISSIS

DECRETA

1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. il progetto di progetto di gestione produttiva dell'ambito territoriale estrattivo B1_ATE2 sito in località «Splughetta» del comune di Campodolcino (SO), presentato dalla ditta Vendulee & C. s.n.c. (CF 00745740142), con sede legale in comune di Mese, Via Piatti n. 3a, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere recepite nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della cava, ferma restando l'acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni previsti dalle normative in materia di tutela ambientale e territoriale:

A. Atmosfera

- a. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla coltivazione, dalla lavorazione e dalla movimentazione del materiale inerte devono essere praticate:
 - I. operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali;
 - II. azioni di mitigazione delle polveri generate dai mezzi di movimentazione del materiale, quali la copertura, se tecnicamente fattibile, del materiale trasportato, o interventi di lavaggio e/o nebulizzazione dei mezzi stessi.
- b. Entro sei mesi dalla notifica dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico. I punti, la frequenza e le modalità di misura devono essere concordati con la Provincia di Bergamo e con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

B. Acque sotterranee

- a. Eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti, presenti all'interno della cava, devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, rispettando anche le prescrizioni in termini di prevenzione degli incendi.
- b. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

C. Rumore e vibrazioni

- a. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti di immissione ed emissione, nonché i valori limite differenziali previsti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modifiche di cui al d.p.c.m. del 14 novembre 1997.
- b. Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta dovrà:
 - I. effettuare una Valutazione di impatto acustico, da realizzarsi nel rispetto delle modalità previste dal d.m. del 16 marzo 1998, i cui risultati dovranno essere trasmessi agli Enti competenti. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. I punti di rilievo dovranno essere decisi in accordo con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Qualora la suddetta valutazione evidenziasse il superamento dei limiti imposti dal suddetto decreto, la Ditta dovrà presentare, entro i successivi tre mesi, un Piano di Risanoamento acustico, redatto in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. n. 6906/01.

D. Suolo e sottosuolo

- a. Le eventuali operazioni di carico, scarico e movimentazione di sostanze liquide potenzialmente pericolose devono essere condotte in modo da evitare che tali sostanze possano permeare nel suolo.
- b. La Ditta deve segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
- c. Dovrà essere costituita un'adeguata rete di captazione e di deflusso delle acque di dilavamento e pivovane in

modo da garantirne il corretto smaltimento e limitare i fenomeni di erosione.

E. Paesaggio

- a. Il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere le opportune misure di mitigazione del degrado ambientale e visivo prodotto dall'attività estrattiva.

F. Rifiuti

- a. Le aree interessate a qualsiasi titolo da rifiuti liquidi, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili di rifiuti liquidi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
- b. I rifiuti prodotti dall'attività estrattiva dovranno essere gestiti in conformità al d.lgs. n. 117/2008.

G. Sicurezza

- a. Prima del rilascio dell'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività estrattiva, la Ditta dovrà:
 - I. aggiornare le verifiche di stabilità secondo i criteri previsti dalla d.g.r. n. 8/8749 del 22 dicembre 2008.
 - II. predisporre un piano di monitoraggio per il controllo delle condizioni di stabilità del fronte di coltivazione sia locali, sia globali, da concordare con la Provincia di Sondrio.

H. Recupero ambientale

- a. Il recupero ambientale dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dal Piano Cave provinciale, tenendo conto anche delle indicazioni individuate all'art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale.
 - b. La Ditta dovrà concordare con la Provincia di Sondrio un piano di monitoraggio delle opere di recupero ambientale.
 - c. La destinazione finale sarà a uso naturalistico. Gli aspetti manutentivi e gestionali delle aree recuperate dovranno essere concordati con il Comune di Campodolcino.
2. di trasmettere il presente decreto: alla ditta Vendulee s.n.c., alla Provincia di Sondrio, alla Comunità Montana della Valchiavenna e al Comune di Campodolcino (SO);
3. di provvedere alla pubblicazione della sola parte dispositiva del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente della struttura
Domenico Savoca

D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità

D.d.u.o. 22 ottobre 2014 - n. 9799

Bando «Laboratori sociali di quartiere - Nuovi spazi di attivazione sociale» - Approvazione della graduatoria dei progetti presentati e impegno delle relative risorse economiche

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE

Richiamati:

- la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Edilizia residenziale pubblica»;
- la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura»;

Vista la d.g.r. n. 1592 del 28 marzo 2014 «Sperimentazione nuovi modelli di gestione sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r. 27/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica». Approvazione dei criteri per la predisposizione del bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale»;

Visto il d.d.g. n. 3454 del 23 aprile 2014 con il quale è stato approvato il Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale», elaborato in attuazione dei criteri fissati dalla d.g.r. 28 marzo 2014, n. 1592;

Considerato che il D.D.G. sopra richiamato stabilisce che:

- i progetti verranno valutati da un Nucleo di Valutazione inter-direzionale nominato con decreto dal Direttore Generale della Direzione Casa Housing Sociale e Pari Opportunità;
- le proposte che raggiungeranno il punteggio più alto saranno finanziate fino all'assorbimento di tutte le risorse regionali messe a disposizione, purché abbiamo raggiunto un punteggio minimo di 60 punti;

Visto il d.d.g. n. 7555 del 5 agosto 2014 con il quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione interdirezionale;

Atteso che nei termini stabiliti dal bando sono pervenuti n. 22 progetti ritenuti ammissibili, così come riportati nella Tabella A allegata a far parte integrante del presente atto;

Atteso altresì che nei termini stabiliti dal bando sono pervenuti n. 2 progetti ritenuti non ammissibili così come riportati nella Tabella B allegata a far parte integrante del presente atto in quanto si è riscontrata l'assenza di una specifica indicazione presente al punto 4 criteri di ammissibilità del Bando approvato con d.d.g. n. 3454 del 23 aprile 2014 laddove si richiama la necessità di mettere a disposizione del progetto adeguati spazi atti a supportare lo sviluppo delle attività previste dal progetto stesso;

Visti gli esiti del lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione, riportati nella Tabella C allegata a fare parte integrante e sostanziale del presente atto, che ha provveduto a esaminare le proposte sulla base dei criteri di ammissibilità e valutazione stabiliti dal bando;

Considerato che :

- le risorse complessive a disposizione ammontano ad € 733.322,26 sul biennio 2014/2015 a sostegno di progetti da avviarsi nel 2014 e da concludersi entro il 31 ottobre 2015;
- i costi ammissibili in base al bando riguardano le macrovoci personale e spese generali, quest'ultima entro un massimo del 20% del costo totale del progetto finanziato, per un ammontare massimo finanziabile da Regione Lombardia di € 60.000,00 iva inclusa a progetto;
- le risorse vanno assegnate per il 60% a progetti localizzati nel Comune di Milano e nei comuni a fabbisogno «critico» e per il 40% nei comuni a fabbisogno «da capoluogo», come classificati dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016 (PRERP) approvato con d.c.r. n. X/456 del 30 luglio 2014;
- le eventuali risorse economiche che dovessero residue potranno essere utilizzate per il finanziamento di quei progetti presentati secondo la deroga prevista all'articolo 4 «Criteri di ammissibilità» del Bando;

Atteso che:

- gli importi di finanziamento assegnati per ogni singolo progetto potranno essere rideterminati solo in diminuzione in seguito alla rendicontazione finale, salvo che per quei progetti che non avessero ottenuto il finanziamento richiesto a causa della mancanza di risorse attualmente disponibili, come previsto dal punto 4 del bando;

- la liquidazione del finanziamento regionale, secondo le modalità fissate al punto 11 modalità di erogazione del finanziamento del sopra richiamato Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale», è subordinata all'espletamento di tutti gli atti previsti ed in particolare all'adempimento di quanto contenuto al punto 3 PARTENARIATO dello stesso Bando là dove si richiama l'obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, a Regione Lombardia l'atto convenzionale attestante la formalizzazione del partenariato sia esso riguardante i soggetti obbligatoriamente coinvolti (ALER e Comune) sia eventuali altri richiamati all'interno del progetto presentato;

Considerato che:

la liquidazione di un anticipo potrà avvenire in seguito alla trasmissione alla Direzione Regionale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità della prevista convenzione tra i soggetti partner di ogni singolo progetto finanziato e dal conseguente avvio del progetto entro il 31 dicembre 2014;

Considerato inoltre che il saldo della restante quota dovrà venire entro il 31 dicembre 2015 a seguito della chiusura entro il 31 ottobre 2015 del progetto finanziato e dell'invio alla Direzione Regionale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità della relazione attestante il conseguimento degli obiettivi prefissati, comprendente anche il quadro tecnico economico finale in cui siano chiaramente indicati i costi sostenuti ammissibili ai fini del finanziamento;

Verificato quanto emerso dal lavoro del Nucleo di Valutazione anche in merito alle spese riconosciute e ritenute ammissibili al finanziamento regionale secondo quanto contenuto al punto 6 COSTI AMMISSIBILI del sopra citato Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale» e riportato nella Tabella B, sopra richiamata, alla voce «contributo ammesso al finanziamento»;

Dato atto che i verbali inerenti il lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione sono conservati presso la Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità;

Ritenuto quindi di impegnare le risorse messe a disposizione sul bilancio regionale, per le finalità del richiamato Bando, a valere sul capitolo n. 12.07.110.10166 pari a € 393.322,26 per l'annualità 2014 e € 340.000,00 per l'annualità 2015, per un totale complessivo di € 733.322,26. (settecentotrentatremilatrecentoventidue/26) a favore dei soggetti e per le cifre contenute nella Tabella D allegata e facente parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013, artt. 26 e 27, in materia di pubblicità e trasparenza;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, come indicato dalla d.g.r. 28 marzo 2014, n. 1592 ;
- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamata:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X^a Legislatura ed in particolare;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I^o provvedimento organizzativo»;
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «I^o Provvedimento organizzativo con la quale, tra l'altro, sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale e gli incarichi»;
- il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 - «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale - X Legislatura»;
- la d.g.r. nr. 1300 del 30 gennaio 2014 «I^o provvedimento organizzativo 2014» con la quale è stato nominato Gian Angelo Bravo quale Direttore Generale della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità;
- la d.g.r. n. X/2249 del 1 agosto 2014 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Francesco Maria Foti l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa «PROGRAMMAZIONE POLITICHE ABITATIVE»;
- per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riprodotte

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

DECRETA

1. di approvare l'elenco dei progetti presentati e ammissibili a valere sul Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale» approvato con Decreto del Direttore Generale DG Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità n. 3454 del 23 aprile 2014, così come riportati nella Tabella A allegata e parte integrante del presente atto;

2. di approvare l'elenco dei progetti presentati e non ammissibili a valere sul Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale» sopra richiamato, così come riportati nella Tabella B allegata e parte integrante del presente atto;

3. di approvare la graduatoria dei progetti presentati e ammissibili a valere sul Bando «Laboratori sociali di quartiere - nuovi spazi di attivazione sociale» sopra citato, così come riportata nella Tabella C allegata e parte integrante del presente atto;

4. di assumere impegni per l'importo complessivo di € 733.322,26 a valere sul capitolo n. 12.07.110.10166 del bilancio regionale, per un valore di € 393.322,26 per l'annualità 2014 e di € 340.000,00 per l'annualità 2015, per i soggetti beneficiari con imputazione ai capitoli ivi indicati e secondo gli importi richiamati nella Tabella D allegata e parte integrante del presente atto:

<i>Beneficiario/ Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo anno1</i>	<i>Importo anno2</i>	<i>Importo anno3</i>
Laboratori Sociali Di Quartiere - Comuni - Anno 2014	44599	12.07.104.10166	311.395,05	0,00	0,00
Laboratori Sociali Di Quartieri - Aler - Anno 2014	44598	12.07.104.10166	81.927,21	0,00	0,00
Laboratori Sociali Di Quartiere - Comuni - Anno 2015	44613	12.07.104.10166	0,00	269.179,59	0,00
Laboratori Sociali Di Quartieri - Aler - Anno 2015	44609	12.07.104.10166	0,00	70.820,41	0,00

5. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

6. di delegare al Dirigente pro-tempore della Struttura «Regolazione del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica» tutti gli atti conseguenti il presente Decreto e quanto previsto in capo alla amministrazione regionale dal Bando sopra richiamato;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità.

Il dirigente della u.o.
Francesco Foti

PROGETTI PRESENTATI E AMMISSIBILI

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE: NUOVI SPAZI DI ATTIVAZIONE SOCIALE

PROTOCOLLO ARRIVO		CAPOFILA	PARTNER OBBLIGATORIO ALER	NOME PROGETTO	COSTO TOTALE	RICHIESTA CONTRIBUTO RICHIESTA CONTRIBUTO	LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO AMMISSIBILITÀ
N.	DATA						
5711	30/06/2014	Comune di Cologno Monzese	ALER Milano	Una Finestra Sul Quartiere	€ 76.849,50	€ 60.000,00	Critico
5714	30/06/2014	Comune di Cinisello Balsamo	ALER Milano	SI PUO' FARE: Contrasto alla morosità incolpevole - contrasto al disagio sociale	€ 80.000,00	€ 60.000,00	Critico
5715	30/06/2014	Comune di Cinisello Balsamo	ALER Milano	Il Cambiamento Passa dalle Persone: promozione della rappresentanza - organizzazione dell'intermediazione	€ 80.000,00	€ 60.000,00	Critico
5717	30/06/2014	Comune di Sesto S. Giovanni	ALER Milano	Laboratorio SeStò Qui	€ 74.975,74	€ 59.980,60	Critico
5718	30/06/2014	Comune di Rozzano	ALER Milano	Rozzano Lab	€ 86.184,98	€ 59.987,68	Critico
5719	30/06/2014	Comune di Cesano Boscone	ALER Milano	Un Mondo Nel Quartiere	€ 75.005,10	€ 60.000,00	Critico
5761	30/06/2014	Comune di Corsico	ALER Milano	Laboratorio Cre-Attivo	€ 69.000,00	€ 55.200,00	Critico
5777	30/06/2014	ALER Milano	Comune di Arese	NCIS - Noi Ci Siamo	€ 41.560,00	€ 32.760,00	In deroga
5709	30/06/2014	Comune di Milano	ALER Milano	LAB.ITARE in Condizioni di Fragilità. Un Laboratorio Sociale per il contrasto alla morosità colpevole ed al disagio sociale a Ponte Lambro	€ 78.114,32	€ 45.200,00	Acuto
5707	30/06/2014	Comune di Milano	ALER Milano	Gratosoglio Social Lab. Per una comunità più responsabile	€ 65.592,70	€ 47.678,00	Acuto
5661	27/06/2014	Comune di Brescia	ALER Brescia	Nuove reti di sostegno all'abitare per gli assegnatari in nuovi insediamenti di ERP	€ 52.871,80	€ 41.887,18	Da capoluogo
5764	30/06/2014	ALER Varese	Comune di Saronno	Laboratorio Matteotti. Accompagnare un quartiere al cambiamento	€ 34.219,90	€ 24.000,00	In deroga
5687	30/06/2014	ALER Sondrio	Comune di Sondrio	Vicini di quartiere: competenze e convivenze per un laboratorio abitato	€ 77.500,00	€ 60.000,00	Da capoluogo
5781	30/06/2014	ALER Lodi	Comune di Lodi	Insieme a San Fereolo	€ 33.053,35	€ 24.020,00	Da capoluogo
5754	30/06/2014	ALER Pavia	Comune di Pavia	Laboratori Sociali di Quartiere: ERP Edilizia Responsabile e Partecipata	€ 82.102,00	€ 60.000,00	Da capoluogo
5713	30/06/2014	Comune di Cremona	ALER Cremona	Il Cielo in una Stanza: il laboratorio sociale di quartiere, il territorio e le persone per ripensare l'abitare	€ 77.186,30	€ 59.980,00	Da capoluogo

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

PROTOCOLLO ARRIVO		CAPOFILA	PARTNER OBBLIGATORIO ALER	NOME PROGETTO	COSTO TOTALE	RICHIESTA CONTRIBUTO RICHIESTA CONTRIBUTO	LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO AMMISSIBILITÀ
N.	DATA						
5702	30/06/2014	ALER Monza e Brianza	Comune di Giussano	LAST MINUTE - Per Non Uscire dal Gioco	€ 92.012,00	€ 59.700,00	In deroga
5703	30/06/2014	Comune di Monza	ALER Monza e Brianza	Kmzero. Ri-partiamo Da Qui	€ 76.916,00	€ 59.700,00	Da capoluogo
5638	26/06/2014	ALER Bergamo	Comune di Bergamo	A.A.A. Abitare, Ascolto, Appartenenza	€ 58.700,00	€ 46.710,00	Da capoluogo
5618	26/06/2014	ALER Bergamo	Comune di Verdellino	Restart: Percorsi per vivere il Condominio	€ 80.800,00	€ 56.100,00	Deroga
5935 (*)	07/02/2014 (*)	Comune di Lecco	ALER Lecco	Abita su Misura - Riqualificare l'Abitare a Lecco	€ 56.329,50	€ 43.630,00	Da capoluogo
5665	27/06/2014	ALER di Brescia	Comune di Brescia	Gioco di Squadra	€ 37.124,52	€ 29.699,62	Da capoluogo

(*) Il progetto è stato consegnato allo Ster di Lecco in data 30/6/2014

— . —

TABELLA B

PROGETTI PRESENTATI E NON AMMISSIBILI
LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE: NUOVI SPAZI DI ATTIVAZIONE SOCIALE

PROTOCOLLO ARRIVO		CAPOFILA	PARTNER OBBLIGATORIO ALER	NOME PROGETTO	COSTO TOTALE	RICHIESTA CONTRIBUTO RICHIESTA CONTRIBUTO	LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO AMMISSIBILITÀ
N.	DATA						
5716	30/06/2014	Comune di Cinisello Balsamo	ALER Milano	NOI CI SIAMO: Promozione della rappresentanza e dell'autogestione	€ 80.000,00	€ 60.000,00	Critico
5768	30/06/2014	ALER Varese	Comune di Varese	Quartiere Officina di Idee	€ 34.000,00	€ 27.200,00	Da capoluogo

— . —

GRADUATORIA PROGETTI PRESENTATI E AMMISSIBILI

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE: NUOVI SPAZI DI ATTIVAZIONE SOCIALE

CAPOFILA	NOME PROGETTO	LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO	VALUTAZIONE PUNTEGGIO			COSTO PROGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
			TOTALE	QUALITÀ PROGETTUALE	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA QUALITÀ GESTIONALE E ORGANIZZATIVA			
Comune di Milano	LAB.ITARE in Condizioni di Fragilità. Un Laboratorio Sociale per il contrasto alla morosità colpevole ed al disagio sociale a Ponte Lambro	Acuto	74	25	49	€ 78.114,32	€ 45.200,00	€ 45.200,00
Comune di Rozzano	Rozzano Lab	Critico	74	32	42	€ 86.184,98	€ 59.987,68	€ 51.987,68
Comune di Cologno Monzese	Una Finestra Sul Quartiere	Critico	72,0	30,5	41,5	€ 76.849,50	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Comune di Cinisello Balsamo	Il Cambiamento Passa dalle Persone: promozione della rappresentanza - organizzazione dell'intermediazione	Critico	70,5	29,5	41	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Comune di Cesano Boscone	Un Mondo Nel Quartiere	Critico	66	28,5	37,5	€ 75.005,10	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Comune di Cinisello Balsamo	SI PUO' FARE: Contrasto alla morosità incolpevole - contrasto al disagio sociale	Critico	65	24	41	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Comune di Milano	Gratosoglio Social Lab. Per una comunità più responsabile	Acuto	64,5	21	43,5	€ 65.592,70	€ 47.678,00	€ 47.678,00
Comune di Sesto S. Giovanni	Laboratorio SeStò Qui	Critico	62	24,5	37,5	€ 74.975,74	€ 59.980,60	€ 59.980,60
Comune di Corsico	Laboratorio Cre-Attivo	Critico	49	18,5	30,5	€ 69.000,00	€ 55.200,00	€ 0,00
Comune di Cremona	Il Cielo in una Stanza: il laboratorio sociale di quartiere, il territorio e le persone per ripensare l'abitare	Da capoluogo	75,5	30,5	45	€ 77.186,30	€ 59.980,00	€ 59.980,00
Comune di Monza	Kmzero. Ri-partiamo Da Qui	Da capoluogo	70,5	29,5	41	€ 76.916,00	€ 59.700,00	€ 59.700,00

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 13 novembre 2014

CAPOFILA	NOME PROGETTO	LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO	VALUTAZIONE PUNTEGGIO			COSTO PROGETTO	CONTRIBUTO RICHiesto	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
			TOTALE	QUALITÀ PROGETTUALE	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA QUALITÀ GESTIONALE E ORGANIZZATIVA			
ALER Pavia	Laboratori Sociali di Quartiere: ERP Edilizia Responsabile e Partecipata	Da capoluogo	68,5	23	45,5	€ 82.102,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ALER Sondrio	Vicini di quartiere: competenze e convivenze per un laboratorio abitato	Da capoluogo	66,5	29	37,5	€ 77.500,00	€ 60.000,00	€ 39.028,00
ALER Lodi	Insieme a San Fereolo	Da capoluogo	64,5	26	38,5	€ 33.053,35	€ 24.020,00	€ 24.020,00
ALER di Brescia	Gioco di Squadra	Da capoluogo	62,5	26,5	36	€ 37.124,52	€ 29.699,62	€ 29.699,62
Comune di Brescia	Nuove reti di sostegno all'abitare per gli assegnatari in nuovi insediamenti di ERP	Da capoluogo	62	23	39	€ 52.871,80	€ 41.887,18	€ 41.887,18
Comune di Lecco	Abita su Misura - Riqualificare l'Abitare a Lecco	Da capoluogo	58	24,5	33,5	€ 56.329,50	€ 43.630,00	€ 0,00
ALER Bergamo	A.A.A. Abitare, Ascolto, Appartenenza	Da capoluogo	54,5	23	31,5	€ 58.700,00	€ 46.710,00	€ 0,00
ALER Bergamo	Restart: Percorsi per vivere il Condominio	Deroga	69,5	25	44,5	€ 80.800,00	€ 56.100,00	€ 56.100,00
ALER Monza e Brianza	LAST MINUTE - Per Non Uscire dal Gioco	In deroga	67,5	25,5	42	€ 92.012,00	€ 59.700,00	€ 59.700,00
ALER Varese	Laboratorio Matteotti. Accompagnare un quartiere al cambiamento	In deroga	62,5	21	41,5	€ 34.219,90	€ 24.000,00	€ 24.000,00
ALER Milano	NCIS - Noi Ci Siamo	In deroga	50,5	18,5	32	€ 41.560,00	€ 32.760,00	€ 0,00

PROGETTI FINANZIABILI

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE: NUOVI SPAZI DI ATTIVAZIONE SOCIALE

CAPOFILA/BENEFICIARIO	PARTNER OBBLIGATORIO ALER	NOME PROGETTO	CODICE BENEFICIARIO	CAPITOLO	IMPORTO			LOCALIZZAZIONE IN BASE A FABBISOGNO ABITATIVO AMMISSIBILITA'
					ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE	
Comune di Milano	ALER Milano	LAB.ITARE in Condizioni di Fragilità. Un Laboratorio Sociale per il contrasto alla morosità colpevole ed al disagio sociale a Ponte Lambro	11034	10166	€ 24.243,32	€ 20.956,68	€ 45.200,00	Acuto
Comune di Rozzano	ALER Milano	Rozzano Lab	11077	10166	€ 27.883,94	€ 24.103,74	€ 51.987,68	Critico
Comune di Cologno Monzese	ALER Milano	Una Finestra Sul Quartiere	10969	10166	€ 32.181,40	€ 27.818,60	€ 60.000,00	Critico
Comune di Cinisello Balsamo	ALER Milano	Il Cambiamento Passa dalle Persone: promozione della rappresentanza - organizzazione dell'intermediazione	10965	10166	€ 32.181,40	€ 27.818,60	€ 60.000,00	Critico
Comune di Cesano Boscone	ALER Milano	Un Mondo Nel Quartiere	10962	10166	€ 32.181,40	€ 27.818,60	€ 60.000,00	Critico
Comune di Cinisello Balsamo	ALER Milano	SI PUO' FARE: Contrasto alla morosità incolpevole - contrasto al disagio sociale	10965	10166	€ 32.181,40	€ 27.818,60	€ 60.000,00	Critico
Comune di Milano	ALER Milano	Gratosoglio Social Lab. Per una comunità più responsabile	11034	10166	€ 25.572,41	€ 22.105,59	€ 47.678,00	Acuto
Comune di Sesto S. Giovanni	ALER Milano	Laboratorio SeStò Qui	11097	10166	€ 29.568,09	€ 25.559,59	€ 55.127,68	Critico
Totale progetti Aler Milano o Comuni a fabbisogno acuto e critico					€ 235.993,36	€ 204.000,00	€ 439.993,36	
Comune di Cremona	ALER Cremona	Il Cielo in una Stanza: il laboratorio sociale di quartiere, il territorio e le persone per ripensare l'abitare	10739	10166	€ 32.170,67	€ 27.809,33	€ 59.980,00	Da capoluogo
Comune di Monza	ALER Monza e Brianza	Kmzero. Ri-partiamo Da Qui	11037	10166	€ 32.020,49	€ 27.679,51	€ 59.700,00	Da capoluogo
ALER Pavia	Comune di Pavia	Laboratori Sociali di Quartiere: ERP Edilizia Responsabile e Partecipata	111436	10166	€ 32.181,40	€ 27.818,60	€ 60.000,00	Da capoluogo
ALER Sondrio	Comune di Sondrio	Vicini di quartiere: competenze e convenienze per un laboratorio abitato	26683	10166	€ 20.932,93	€ 18.095,07	€ 39.028,00	Da capoluogo
ALER Lodi	Comune di Lodi	Insieme a San Fereolo	320929	10166	€ 12.883,29	€ 11.136,71	€ 24.020,00	Da capoluogo
ALER di Brescia	Comune di Brescia	Gioco di Squadra	20190	10166	€ 15.929,59	€ 13.770,03	€ 29.699,62	Da capoluogo
Comune di Brescia	ALER Brescia	Nuove reti di sostegno all'abitare per gli assegnatari in nuovi insediamenti di ERP	10279	10166	€ 11.210,53	€ 9.690,75	€ 20.901,28	Da capoluogo
Totale progetti Aler o Comuni a Fabbisogno "Da capoluogo"					€ 157.328,90	€ 136.000,00	€ 293.328,90	
Totale generale					€ 393.322,26	€ 340.000,00	€ 733.322,26	